

Gazzetta ufficiale

L 158

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
16 giugno 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto concerne l'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽¹⁾** 1

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2011 della Commissione, del 14 giugno 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Porchetta di Ariccia (IGP)]** 25

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2011 della Commissione, del 14 giugno 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miód drahimski (IGP)]** 27

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2011 della Commissione, del 15 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 29

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2011 della Commissione, del 15 giugno 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 31

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2011 della Commissione, del 15 giugno 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2011 33

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/341/PESC:

- ★ **Decisione Atalanta/2/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 giugno 2011, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)** 36

2011/342/UE:


- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 9 maggio 2011, che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2011/6)** 37

IV *Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom*

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 341/09/COL, del 23 luglio 2009, relativa al regime notificato concernente le agevolazioni fiscali applicate a talune società cooperative (Norvegia)** 39

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 122 dell'11.5.2011)** 54



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 566/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto concerne l'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici comuni per l'omologazione di veicoli a motore («veicoli») e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo («OBD»), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e

all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo⁽³⁾, la Commissione deve introdurre il nuovo procedimento per la prova relativa alla massa e al numero di particelle emesse dai veicoli leggeri.

- (3) La direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁴⁾, prescrive l'utilizzo di luci diurne per ragioni di sicurezza. L'effetto di tali dispositivi, costantemente accesi durante il funzionamento del veicolo, deve essere adeguatamente preso in considerazione nelle emissioni inquinanti e di biossido di carbonio (CO₂) misurate.
- (4) Il rischio di manomissione e di avaria totale dei filtri antiparticolato per i motori diesel («DPF») ne rende necessario il monitoraggio, indipendentemente dal superamento del valore limite OBD applicabile.
- (5) Dato il suo carattere permanente, il monitoraggio dei circuiti elettrici deve essere esente dall'obbligo di segnalazione risultante dalle prescrizioni relative all'efficienza in uso del sistema OBD.
- (6) La frequenza limitata delle situazioni di guida in cui possono essere messi in funzione i sistemi di monitoraggio del sistema di controllo di sovralimentazione o quelli che richiedono un avviamento a freddo richiede particolari prescrizioni relative all'efficienza per tali sistemi di monitoraggio.
- (7) Le condizioni statistiche in cui la conformità alle prescrizioni relative all'efficienza in uso è valutata automaticamente devono essere armonizzate.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

- (8) Se la manipolazione del sistema di riduzione catalitica selettiva («SCR») viene individuata mediante il monitoraggio diretto delle emissioni di ossido di azoto (NO_x), occorre definire meglio le condizioni in cui si attiva il sistema persuasivo del conducente.
- (9) La registrazione dell'attivazione del sistema persuasivo del conducente deve essere chiarita in vista di un eventuale utilizzo futuro di tale informazione in occasione di controlli tecnici.
- (10) La protezione del computer per il controllo delle emissioni da eventuali manomissioni deve essere aperta a miglioramenti tecnici risultanti dall'innovazione.
- (11) La registrazione e la segnalazione dei dati sono elementi essenziali di un sistema di monitoraggio OBD obbligatorio e non devono essere tralasciati a causa di presunte anomalie, in particolare non in maniera sistematica nel caso in cui il costruttore scelga determinate norme per la comunicazione tra strumenti di bordo e strumenti esterni.
- (12) Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi relativi alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo e al fine di precisare che le informazioni in questione coprono anche i dati che devono essere forniti agli operatori indipendenti diversi dalle officine (per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai suoi meccanici e concessionari autorizzati) sono necessari ulteriori chiarimenti concernenti i dettagli delle informazioni da fornire a norma del regolamento (CE) n. 715/2007.
- (13) Anche se, secondo il principio di proporzionalità, i costruttori di veicoli non devono essere costretti a raccogliere informazioni relative alle modifiche di singoli veicoli da parte di terzi esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 715/2007 e norme di attuazione, gli operatori indipendenti devono ricevere, al fine di garantire un mercato concorrenziale delle riparazioni e della manutenzione, aggiornamenti concernenti i dati relativi ai componenti del veicolo, nella misura in cui gli aggiornamenti sono accessibili ai meccanici e ai concessionari autorizzati.
- (14) Le unità di lavoro rappresentano informazioni tecniche sulla riparazione e la manutenzione importanti per gli operatori indipendenti. Occorre chiarire che esse rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2007, al fine di fornire sicurezza commerciale agli operatori del mercato.
- (15) Qualora i costruttori dei veicoli decidano di non conservare più i dati di riparazione e manutenzione — dati che anche il proprietario del veicolo può mettere a disposizione delle officine indipendenti così che esse possano indicarvi i lavori di riparazione e di manutenzione effettuati — in formato fisico nel veicolo, ma di conservarli nella base dati centrale del costruttore, tali dati, con il consenso del proprietario del veicolo, devono essere accessibili anche al riparatore indipendente così che egli possa continuare a tenere una registrazione completa dei lavori di riparazione e di manutenzione effettuati e consentire al proprietario del veicolo di disporre, in un solo documento, della prova di tutti i lavori.
- (16) È necessario garantire una maggiore flessibilità per la riprogrammazione delle unità di controllo del veicolo e lo scambio di informazioni tra i costruttori e gli operatori indipendenti al fine di consentire di adeguarsi alle innovazioni e di ridurre i costi.
- (17) È necessario garantire che i veicoli approvati conformemente al pertinente regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) equivalente ai requisiti in materia di emissioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008 e che rispettano le disposizioni di tali regolamenti in materia di accesso alle informazioni siano approvati conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 senza oneri amministrativi.
- (18) Poiché attualmente non esiste un procedimento strutturato comune per lo scambio di dati relativi ai componenti del veicolo tra i costruttori e gli operatori indipendenti, è necessario elaborare i principi relativi a tale scambio di dati. Il Comitato europeo di normazione (CEN) deve sviluppare formalmente un futuro procedimento strutturato comune sul formato standardizzato dei dati scambiati, senza che sia predeterminato nel mandato conferito al CEN quanto dettagliata sarà la norma. In particolare, il lavoro del CEN dovrà riflettere allo stesso modo gli interessi e le necessità del costruttore e quelli degli operatori indipendenti e dovrà anche esaminare soluzioni quali formati di dati aperti descritti da metadati ben definiti per consentire l'adattamento delle infrastrutture informatiche esistenti.
- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 692/2008.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) identificazione inequivocabile del veicolo;

b) manuali di uso e manutenzione, con i dati sulla riparazione e sulla manutenzione;

- c) manuali tecnici;
- d) informazioni sulle componenti e le diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
- e) schemi di cablaggio;
- f) codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);
- g) numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
- h) informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati;
- i) informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova; e
- j) unità di lavoro standard o periodi di tempo necessari per le operazioni di riparazione e manutenzione, se sono comunicati, direttamente o tramite terzi, ai meccanici e ai concessionari autorizzati del costruttore.»
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:
- «8. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del produttore del veicolo, o a suo nome, le officine indipendenti approvate e autorizzate a norma dell'allegato XIV, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (*), devono poter avere accesso a tali dati gratuitamente e alle stesse condizioni dei meccanici e dei concessionari autorizzati, così da poter registrare le informazioni sulle riparazioni e sulle attività di manutenzione eseguite.
- (*) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.»
- 2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli e in particolare i servizi transazionali quali la riprogrammazione o l'assistenza tecnica, su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d'accesso diverse a seconda dei rispettivi periodi per i quali esso viene consentito. Oltre all'accesso a tempo, i costruttori possono offrire un sistema di accesso per transazione, per cui vengono fatturate spese sulla base del numero di transazioni e non sul tempo per cui è fornito l'accesso. Qualora il costruttore metta a disposizione entrambi i sistemi di accesso, le officine indipendenti optano per il sistema che preferiscono, a tempo o per transazione.»
- 3) nell'allegato I, le note 1 e 2 della tabella 1 e le note 1, 2 e 5 della tabella 2 sono soppresse.
- Articolo 2
- Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
- 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 33:
- «33. "avviamento a freddo": temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.»;
- 2) all'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:
- «La conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 13;
- b) il veicolo è stato approvato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di emendamenti 06, e n. 101, serie di emendamenti 01, e in caso di veicoli con motore ad accensione spontanea n. 24, parte III, serie di emendamenti 03.
- Nel caso di cui al quarto comma, si applica l'articolo 14.»;
- 3) all'articolo 10, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto:
- «La conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 13;
- b) i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento sono stati approvati conformemente al regolamento UN/ECE n. 103.
- Nel caso di cui al terzo comma, si applica l'articolo 14.»;
- 4) all'articolo 13, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
- «9. Viene istituito il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli «il Forum».
- Il Forum valuterà se l'accesso alle informazioni pregiudichi i progressi compiuti nella riduzione dei furti di veicoli e formulerà raccomandazioni per migliorare le prescrizioni relative all'accesso alle informazioni. In particolare, il Forum darà indicazioni alla Commissione sull'introduzione di un processo per l'approvazione e l'autorizzazione di operatori indipendenti da parte di organizzazioni accreditate affinché tali operatori possano accedere alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli.
- La Commissione potrà decidere di mantenere riservate le discussioni e le risultanze del Forum.»;
- 5) gli allegati I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI e XVIII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 6) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Modifiche di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 692/2008

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.1. 2.3.1. Ogni veicolo dotato di computer per il controllo delle emissioni possiede caratteristiche tali da impedirne la modificazione, a meno che detta modificazione sia autorizzata dal costruttore. Il costruttore autorizza le modificazioni necessarie per la diagnosi, la manutenzione programmata, l'ispezione, l'ammmodernamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici informatici o parametri operativi riprogrammabili sono protetti contro la manomissione e devono garantire un livello di protezione pari almeno a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO 15031-7 del 15 marzo 2001 (SAE J2186 dell'ottobre 1996). Tutti i circuiti di memoria di taratura asportabili sono rivestiti di resina, racchiusi in un contenitore sigillato o protetti da algoritmi elettronici e possono essere sostituiti soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi. Questo tipo di protezione è ammessa solo per gli elementi direttamente associati alla regolazione delle emissioni o alla prevenzione del furto del veicolo.»;

b) la figura I.2.4 è sostituita da quanto segue:

«Figura I.2.4

Applicabilità delle prescrizioni di prova per le omologazioni e le estensioni

	Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi								Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi	
	Monocarburante				Bicarburante ⁽¹⁾			Policarburante ⁽¹⁾	Policarburante	Monocarburante
Carburante di riferimento	Benzina (E5)	GPL	GN/biometano	Idrogeno	Benzina (E5)	Benzina (E5)	Benzina (E5)	Benzina (E5)	diesel (B5)	diesel (B5)
					GPL	GN/biometano	Idrogeno	etanolo (E85)	Biodiesel	
Gas inquinanti (prova di tipo 1)	Sì	Sì	Sì		Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì
Massa del particolato e numero di particelle (prova di tipo 1)	Sì	—	—		Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo B5) ⁽²⁾	Sì
Emissioni al minimo (prova di tipo 2)	Sì	Sì	Sì		Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (entrambi i carburanti)	—	—
Emissioni del basamento (prova di tipo 3)	Sì	Sì	Sì		Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (benzina)	—	—
Emissioni per evaporazione (prova di tipo 4)	Sì	—	—		Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (benzina)	—	—
Durata (prova di tipo 5)	Sì	Sì	Sì		Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (benzina)	Sì (solo B5) ⁽²⁾	Sì
Emissioni a bassa temperatura (prova di tipo 6)	Sì	—	—		Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (entrambi i carburanti) ⁽³⁾		
Conformità in servizio	Sì	Sì	Sì		Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo benzina) ⁽²⁾	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo B5) ⁽²⁾	Sì
Diagnostica di bordo	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

	Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi							Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi		
	Monocarburante				Bicarburante ⁽¹⁾			Policarburante ⁽¹⁾	Policarburante	Monocarburante
Emissioni di CO ₂ e consumo di carburante	Sì	Sì	Sì		Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo benzina)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (solo B5) ⁽²⁾	Sì
Opacità del fumo	—	—	—		—	—	—	—	Sì (solo B5) ⁽²⁾	Sì

⁽¹⁾ Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.

⁽²⁾ Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per biodisel e idrogeno saranno proposti in seguito.

⁽³⁾ Prova con benzina solo prima delle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007. A decorrere da tali date, la prova è effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato IX, sezione B.»

- c) nell'appendice 3, il punto 3.4.8 è sostituito dal seguente:
- «3.4.8. Autonomia elettrica del veicolo km (conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 101)»;
- d) nell'appendice 4, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
- «3.2. Condizioni di accesso (durata dell'accesso, tariffa di accesso oraria, giornaliera, mensile, annuale e per operazione) ai siti Internet di cui al punto 3.1.:»;
- e) nell'appendice 6, alla legenda della tabella 1 si aggiunge quanto segue:
- «Standard emissioni "Euro 5b" = requisiti completi in materia di emissioni Euro 5, compreso il procedimento di misura riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati con biocarburante.
- Standard emissioni "Euro 6b" = requisiti completi in materia di emissioni Euro 6, compreso il procedimento di misura riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati con biocarburante.
- Standard OBD "Euro 5" = requisiti di base OBD Euro 5, esclusi IUPR (rapporto di efficienza in uso), monitoraggio di NOx per i veicoli a benzina e valori limite più severi per il PM per i veicoli diesel.
- Standard OBD "Euro 6" = requisiti completi OBD Euro 6.»;

2) l'allegato III è così modificato:

- a) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
- «3.1. I requisiti tecnici sono quelli descritti nell'allegato 4 del regolamento UN/ECE n. 83 con le eccezioni indicate nei punti da 3.2 a 3.12. A decorrere dalle date di cui al secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007, la massa del particolato e il numero di particelle sono determinati conformemente al procedimento per la prova relativa alle emissioni di cui alla sezione 6 dell'allegato 4 bis del regolamento UN/ECE n. 83, serie di emendamenti 05, supplemento 07, utilizzando le attrezzature di prova descritte rispettivamente ai punti 4.4.e 4.5»
- b) al punto 3.4, è aggiunto quanto segue:
- «per l'etanolo (E75) ($C_1 H_{2,61} O_{0,329}$); $d = 0,886 \text{ g/l}$ »;
- c) la tabella di cui al punto 3.8 viene sostituita dalla tabella seguente:

«Carburante	X
Benzina (E5)	13,4
Diesel (B5)	13,5
GPL	11,9
GN/biometano	9,5
Etanolo (E85)	12,5
Etanolo (E75)	12,7»;

- d) al punto 3.10 è aggiunto quanto segue:
- « $Q_{THC} = 0,886$ per etanolo (E75)»
- e) è aggiunto il punto 3.14 seguente:
- «3.14. A decorrere dalle date di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/89/CE della Commissione (*), le luci di marcia diurna del veicolo, definite alla sezione 2 del regolamento UN/ECE n. 48 (**), devono essere accese durante il ciclo di prova. Il veicolo sottoposto a prova deve essere dotato del sistema di luci di marcia diurna che presenta il consumo di energia elettrica più elevato tra i sistemi di luci di marcia diurna montati dal costruttore sui veicoli appartenenti al gruppo rappresentato dal tipo di veicolo approvato. Il costruttore deve fornire la documentazione tecnica appropriata alle autorità di omologazione.

(*) GU L 257 del 25.9.2008, pag. 14.

(**) GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1.»;

3) nell'allegato IV, il punto 2.2 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

- «2.2. I rapporti atomici specificati al punto 5.3.7.3 si intendono come segue:

Hcv = rapporto atomico idrogeno/carbonio

— per la benzina (E5) 1,89

— per il GPL: 2,53

— per il GN/biometano: 4,0

— per l'etanolo(E85): 2,74

— per l'etanolo (E75) 2,61

Ocv = rapporto atomico ossigeno/carbonio

— per la benzina (E5) 0,016

— per il GPL: 0,0

— per il GN/biometano: 0,0

— per l'etanolo(E85): 0,39

— per l'etanolo (E75) 0,329»

4) all'allegato VIII, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Il riferimento ai valori limite di cui al punto 5.3.5.2 del regolamento UN/ECE n. 83 è inteso come riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, tabella 4, del regolamento (CE) n. 715/2007.»;

5) al termine dell'allegato IX, sezione B, il testo «Le specifiche relative a questo carburante di riferimento saranno elaborate entro le date indicate nell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007.» è sostituito dalla seguente tabella:

«Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova ⁽²⁾
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano ricerca (RON)		95	—	EN ISO 5164
Numero di ottano motore (MON)		85	—	EN ISO 5163
Massa volumica a 15 °C	kg/m ³	Indicare		EN ISO 12185
Tensione di vapore	kPa	50	60	EN ISO 13016-1 (DVPE)
Contenuto di zolfo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	mg/kg	—	10	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Stabilità all'ossidazione	minuti	360	—	EN ISO 7536
Contenuto di gomme (lavaggio con solvente)	mg/100 ml	—	4	EN ISO 6246
Aspetto, da determinarsi a temperatura ambiente o a 15 °C se questa temperatura è più elevata		Trasparente e chiaro, senza contaminanti sospesi o precipitati visibili		Esame visivo
Etanolo e alcoli superiori ⁽⁷⁾	% (V/V)	70	80	EN 1601 EN 13132 EN 14517
Alcoli superiori (C ₃ -C ₈)	% (V/V)	—	2	
Metanolo		—	0,5	
Benzina ⁽⁵⁾	% (V/V)	Resto		EN 228
Fosforo	mg/l	0,30 ⁽⁶⁾		ASTM D 3231 EN 15487
Contenuto di acqua	% (V/V)	—	0,3	ASTM E 1064 EN 15489

Parametro	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodo di prova ⁽²⁾
		Minimo	Massimo	
Contenuto di cloruri inorganici	mg/l	—	1	ISO 6227 - EN 15492
pHe		6,50	9	ASTM D 6423 EN 15490
Corrosività su lamina di rame (3 h a 50 °C)	Valutazione	Classe 1		EN ISO 2160
Acidità (calcolata come acido acetico CH ₃ COOH)	% (m/m)		0,005	ASTM D1613 EN 15491
	mg/l		40	
Rapporto carbonio/idrogeno		Indicare		
Rapporto carbonio/ossigeno		Indicare		

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Nel fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e un minimo, la differenza minima è di 4R (R = riproducibilità). Nonostante questo procedimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma UNI EN ISO 4259.

(2) Per risolvere le eventuali controversie e interpretare i risultati in base alla precisione dei metodi di prova si applicano le procedure descritte nella norma UNI EN ISO 4259.

(3) In caso di controversie a livello nazionale riguardo al contenuto di zolfo, si rimanda alla norma UNI EN ISO 20846 o alla norma UNI EN ISO 20884 simili al riferimento nell'allegato nazionale della UNI EN 228.

(4) Deve essere indicato l'effettivo contenuto di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 6.

(5) Il contenuto di benzina senza piombo può essere determinato sottraendo a 100 la somma del contenuto in percentuale di acqua e alcoli.

(6) Non è ammessa l'aggiunta intenzionale di composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo al carburante di riferimento.

(7) L'etanolo conforme alle specifiche della norma EN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.»

6) l'allegato XI è così modificato:

a) è aggiunto il punto 2.14 seguente:

«2.14. Dal 1° settembre 2011, in deroga alle disposizioni di cui al punto 3.3.5 dell'allegato 11 del regolamento UN/ECE n. 83, un filtro antiparticolato, sia installato come unità distinta che integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni, deve sempre essere monitorato almeno per rilevare un'avaria totale o la rimozione se quest'ultima risultasse in un superamento dei limiti di emissioni applicabili. Esso deve inoltre essere monitorato per rilevare eventuali guasti che provocherebbero il superamento dei valori limite per l'OBD applicabili.»

b) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3. L'autorità non accetta la richiesta di ammettere anomalie che includano la completa assenza di un sistema di monitoraggio diagnostico prescritto o della registrazione e della segnalazione prescritte dei dati relativi a un sistema di monitoraggio.»

c) l'appendice 1 è modificata come segue:

i) i punti 3.1.7 e 3.1.8 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1.7. Il costruttore dimostra all'autorità di omologazione, e su richiesta alla Commissione, che queste condizioni statistiche sono soddisfatte per tutti i sistemi di monitoraggio relativamente ai quali il sistema OBD deve presentare informazioni conformemente al punto 3.6. della presente appendice non oltre 18 mesi dall'entrata sul mercato del primo tipo di veicolo con IUPR in una famiglia OBD e in seguito ogni 18 mesi. A tal fine, per le famiglie OBD che comprendono oltre 1 000 immatricolazioni nell'Unione e che sono oggetto di un campionamento durante il periodo di campionamento, si utilizza la procedura di cui all'allegato II fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.1.9 della presente appendice.

Oltre alle disposizioni di cui all'allegato II e indipendentemente dai risultati delle verifiche di cui alla sezione 2 dell'allegato II, l'autorità che ha concesso l'omologazione applica il controllo della conformità in servizio per l'IUPR, descritto nell'appendice 1 dell'allegato II, in un numero appropriato di casi scelti in modo aleatorio. "In un numero appropriato di casi scelti in modo aleatorio" significa che questa misura ha un effetto dissuasivo sul mancato rispetto delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato o sulla fornitura di dati manipolati, falsi o non rappresentativi per la verifica. Se nessuna circostanza speciale può essere applicata o dimostrata dalle autorità di omologazione, si

considera sufficiente, ai fini del rispetto di questa disposizione, applicare il controllo della conformità in servizio al 5 % delle famiglie OBD omologate. A tal fine le autorità di omologazione possono trovare un accordo con il costruttore per ridurre la duplicazione delle prove su una determinata famiglia OBD, nella misura in cui tali accordi non intacchino l'effetto dissuasivo che la verifica della conformità in servizio effettuata dall'autorità di omologazione stessa dovrebbe avere sul mancato rispetto delle disposizioni di cui alla sezione 3. I dati raccolti nel quadro dei programmi di prove di sorveglianza degli Stati membri possono essere utilizzati per i controlli della conformità in servizio. Su domanda, le autorità di omologazione comunicano alla Commissione e alle altre autorità di omologazione i dati relativi alle verifiche e ai controlli aleatori della conformità in servizio effettuati, tra cui la metodologia utilizzata per identificare i casi sottoposti a controllo.

3.1.8. Il costruttore presenta alle autorità omologazione competenti, per tutto il campione di veicoli di prova, tutti i dati sull'efficienza in uso che devono essere presentati dal sistema OBD conformemente al punto 3.6 della presente appendice, con un'identificazione del veicolo sottoposto a prove e la metodologia utilizzata per selezionare i veicoli da sottoporre a prove. Su richiesta, l'autorità che concede l'omologazione mette a disposizione della Commissione e di altre autorità di omologazione questi dati e i risultati della valutazione statistica.»

ii) è aggiunto il punto 3.1.10:

«3.1.10. La non conformità alle disposizioni di cui al punto 3.1.6 stabilita mediante le prove descritte al punto 3.1.7 o 3.1.9 è considerata una violazione oggetto di sanzioni conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007. Questo riferimento non limita l'applicazione di tali sanzioni per altre violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 o al presente regolamento, che non rimandano esplicitamente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007.»

iii) al punto 3.3.2 si aggiungono le lettere e) e f):

«e) fatte salve le disposizioni applicabili all'aggiornamento dei denominatori di altri sistemi di monitoraggio, i denominatori dei sistemi di monitoraggio dei seguenti componenti sono aggiornati solo ed esclusivamente se il ciclo di guida è stato avviato con un avviamento a freddo:

i) sensori della temperatura dei liquidi (olio, fluido di raffreddamento del motore, carburante, reagente SCR);

ii) sensori della temperatura dell'aria pulita (di ambiente, di aspirazione, di alimentazione, del collettore di aspirazione);

iii) sensori della temperatura di scarico (ricircolo/raffreddamento EGR, turbocompressione gas di scarico, catalizzatori);

f) i denominatori dei sistemi di monitoraggio del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione sono aggiornati se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

i) le condizioni applicabili al denominatore generale sono soddisfatte;

ii) il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione è attivo per un periodo superiore o uguale a 15 secondi.»

iv) il punto 3.6.2 è sostituito dal seguente:

«3.6.2. Per componenti o sistemi specifici che hanno più sistemi di monitoraggio i cui dati devono essere presentati conformemente alle prescrizioni del presente punto (ad esempio la bancata 1 del sensore di ossigeno può avere più sistemi di monitoraggio della risposta dei sensori o di altre caratteristiche dei sensori), il sistema OBD tiene traccia separatamente dei numeratori e dei denominatori di ciascuno dei sistemi di monitoraggio specifici, eccetto quelli che rilevano i guasti di corto circuito o di circuito aperto, e presenta solo il numeratore e denominatore corrispondente al sistema di monitoraggio con il rapporto numerico più basso. Se due o più sistemi di monitoraggio specifici hanno rapporti identici, per il componente specifico sono presentati il numeratore e il denominatore corrispondenti al sistema di monitoraggio specifico che ha il denominatore più alto.»

7) l'allegato XII è così modificato:

a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Il punto 5.2.4 del regolamento UN/ECE n. 101 si intende come segue:

1) massa volumica: misurata nel carburante di prova in conformità alla norma ISO 3675 oppure con metodo equivalente. Per la benzina, il carburante diesel, il biodiesel e l'etanolo (E85 e E75) si utilizza la massa volumica misurata a 15 °C; per il GPL e il gas naturale/biometano si usa la seguente massa volumica di riferimento:

0,538 kg/litro per il GPL,

0,654 kg/m³ per il GN (3)

2) rapporto idrogeno-carbonio: si utilizzano i seguenti valori fissi:

C₁H_{1,89}O_{0,016} per la benzina,

C₁H_{1,86}O_{0,005} per il diesel,

C₁H_{2,525} per il GPL (gas di petrolio liquefatto),

CH₄ per il GN (gas naturale) e il biometano,

C₁H_{2,74}O_{0,385} per l'etanolo (E85),

C₁ H_{2,61} O_{0,329} per l'etanolo (E75).»;

b) è aggiunto il punto 3.5 seguente:

«3.5. Durante il ciclo di prova utilizzato per determinare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante del veicolo, si applicano le disposizioni di cui al punto 3.14. dell'allegato III.»;

8) l'allegato XIV è così modificato:

a) al punto 2.1. è aggiunto quanto segue:

«Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo (quale identificato dal numero di identificazione del veicolo (VIN) nonché da ogni altro criterio supplementare tra cui l'interasse, la potenza del motore, il tipo di finitura o le opzioni) è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di apparecchiature originali, sono resi disponibili in una base dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti.

Questa base di dati comprende il VIN, i numeri delle apparecchiature originali, la denominazione delle apparecchiature originali, le indicazioni di validità (inizio e fine di validità), le indicazioni di montaggio e, ove applicabile, le caratteristiche di struttura.

Le informazioni della base dati sono aggiornate regolarmente. Gli aggiornamenti comprendono in particolare tutte le modifiche apportate a veicoli individuali dopo la loro produzione se queste informazioni sono disponibili ai concessionari autorizzati.»;

b) i punti 2.2 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2. L'accesso alle funzioni di sicurezza usate dai concessionari e meccanici autorizzati è reso disponibile agli operatori indipendenti con la protezione di una tecnologia di sicurezza nel rispetto dei seguenti requisiti:

- i) i dati sono scambiati nel rispetto della riservatezza, dell'integrità e della tutela contro la riproduzione;
- ii) si utilizza la norma [https//ssl-tls](https://ssl-tls) (RFC4346);
- iii) i certificati di sicurezza conformi alla norma ISO 20828 sono utilizzati per la reciproca autenticazione degli operatori indipendenti e dei costruttori;
- iv) la chiave privata dell'operatore indipendente è protetta da materiale hardware sicuro.

Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 9, preciserà i parametri per soddisfare questi requisiti secondo lo stato dell'arte.

L'operatore indipendente è approvato e autorizzato a tal fine sulla base di documenti che dimostrano che l'operatore svolge un'attività economica legittima e non è stato condannato per attività criminali connesse.

2.3. La riprogrammazione delle unità di controllo dei veicoli fabbricati dopo il 31 agosto 2010 si effettua conformemente alla norma ISO 22900 o alla norma SAE J2534, indipendentemente dalla data di omologazione. Per la convalida della compatibilità dell'applicazione specifica del costruttore e delle interfacce di comunicazione dei veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alle norme ISO 22900 o SAE J2534, il costruttore offre una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente oppure le informazioni e il prestito di qualsiasi hardware speciale necessari a un costruttore VCI per effettuare la convalida. Le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano alle spese fatturate per tale convalida o per le informazioni e l'hardware.

Per i veicoli fabbricati prima del 1° settembre 2010, il costruttore può offrire la riprogrammazione completa conformemente alle norme ISO 22900 o SAE J2534, oppure la riprogrammazione mediante la vendita o l'affitto del suo stesso strumento di proprietà. Nel secondo caso, gli operatori indipendenti devono ottenere l'accesso in modo non discriminatorio, pronto e proporzionato e lo strumento deve essere fornito in una forma utilizzabile. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano alle spese fatturate per l'accesso a detti strumenti.»;

c) il punto 2.8 è sostituito dal seguente:

«2.8. I costruttori definiscono su base oraria, giornaliera, mensile, annuale e per transazione le tariffe di accesso ragionevoli e congrue per i siti Internet contenenti le informazioni per la riparazione e la manutenzione.»;

9) l'allegato XVI è così modificato:

a) al punto 6.2 è aggiunto quanto segue:

«Ai fini del presente punto, si reputa che si verifichino tali situazioni se è superato il limite di emissioni NO_x applicabile di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, moltiplicato per un fattore di 1,5. A titolo di deroga, per un veicolo omologato secondo i valori limite OBD Euro 6 provvisori di cui al punto 2.3.2 dell'allegato XI del presente regolamento, si reputa che si verifichino tali situazioni se il limite di emissioni NO_x applicabile di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 è superato di 100 mg o oltre. Le emissioni NO_x durante la prova destinate a dimostrare la conformità a tali requisiti non devono essere più del 20 % superiori ai valori di cui alla prima e alla seconda frase.»;

b) il punto 7.1 è sostituito dal seguente:

«7.1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente punto, viene registrato un identificativo di parametro (Parameter Identifier — PID) non cancellabile che identifica il motivo dell'attivazione del sistema persuasivo e la distanza percorsa dal veicolo nel corso dell'attivazione. Il veicolo conserva la registrazione del PID per almeno 800 giorni o 30 000 km di funzionamento del veicolo. L'accesso al PID è possibile attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato su richiesta di uno scanner generico conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.3.1, del regolamento UN/ECE n. 83 e di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 2.5 del presente regolamento. A decorrere dalle date di cui all'articolo 17, le informazioni memorizzate nel PID sono legate al periodo di funzionamento cumulato del veicolo, nel corso del quale si è verificata l'attivazione, con una precisione non inferiore a 300 giorni o 10 000 km.»;

10) nell'allegato XVIII il punto 3.4.8 è sostituito dal seguente:

«3.4.8. Autonomia elettrica del veicolo km (conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 101)».

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CONFORMITÀ IN SERVIZIO

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Il presente allegato contiene le prescrizioni relative alla conformità in servizio in materia di emissioni dallo scarico e OBD (compreso l'IUPR_M) per i tipi di veicolo omologati a norma del presente regolamento.

2. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ IN SERVIZIO

- 2.1. La verifica della conformità in servizio da parte dell'autorità di omologazione è effettuata in base alle informazioni pertinenti di cui dispone il costruttore, con le stesse procedure impiegate per la verifica della conformità della produzione, definite nell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE e nell'allegato X, punti 1 e 2, della medesima direttiva. Le relazioni sui controlli in servizio del costruttore possono essere integrate da informazioni ricavate dalle prove di sorveglianza delle autorità di omologazione e degli Stati membri.

- 2.2. La figura di cui all'appendice 2, punto 9, del presente allegato e la figura 4/2 dell'appendice 4 del regolamento UN/ECE n. 83 (solo per le emissioni dallo scarico) illustrano la procedura di controllo della conformità in servizio. Il processo relativo alla conformità in servizio è descritto nell'appendice 3 del presente allegato.

- 2.3. Nell'ambito delle informazioni fornite per il controllo della qualità in servizio, su richiesta dell'autorità di omologazione il costruttore presenta alla stessa informazioni in merito alle richieste di intervento in garanzia, agli interventi di riparazione in garanzia e ai guasti dell'OBD registrati in occasione della manutenzione programmata, utilizzando a tal fine un formato concordato all'atto dell'omologazione. Le informazioni presentate descrivono in dettaglio la frequenza e la sostanza dei guasti dei componenti e sistemi in relazione con le emissioni. Le relazioni vanno presentate almeno una volta l'anno per ciascun modello di veicolo per tutto il periodo definito all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.4. **Parametri che definiscono la famiglia in servizio delle emissioni dallo scarico**

La famiglia in servizio può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in servizio i veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, i parametri di seguito specificati:

- 2.4.1. processo di combustione (due tempi, quattro tempi, rotativo);
- 2.4.2. numero di cilindri;
- 2.4.3. configurazione del blocco cilindri (in linea, a V, radiale, a cilindri contrapposti, altro; l'inclinazione o l'orientamento dei cilindri non costituiscono criteri validi);
- 2.4.4. metodo di alimentazione del motore (ad esempio iniezione indiretta o diretta);
- 2.4.5. tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio);
- 2.4.6. metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione);
- 2.4.7. carburante di alimentazione (benzina, diesel, GN, GPL, ecc.). I veicoli bicarburante possono essere inseriti in un gruppo di veicoli monocarburante a condizione che uno dei due carburanti utilizzati sia comune;
- 2.4.8. tipo di azione catalitica (a tre vie, trappola per NO_x con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NO_x con funzionamento in magro o altro);
- 2.4.9. tipo di filtro antiparticolato (presente o no);
- 2.4.10. ricircolo dei gas di scarico (presente o no, con o senza raffreddamento); e
- 2.4.11. cilindrata del motore più grande della famiglia meno il 30 %.

2.5. **Prescrizioni relative alle informazioni**

La verifica della conformità in servizio è effettuata dall'autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

- 2.5.1. nome e indirizzo del costruttore;
- 2.5.2. nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nelle zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore;
- 2.5.3. nome del modello o dei modelli di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore;
- 2.5.4. se del caso, elenco dei tipi di veicolo a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore, cioè, per le emissioni dallo scarico, la famiglia di veicoli in servizio ai sensi del punto 2.4 e, per l'OBD e l'IUPR_M, la famiglia OBD ai sensi dell'allegato XI, appendice 2;

- 2.5.5. numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia (prefisso VIN);
- 2.5.6. numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia, nonché numeri di tutte le estensioni e degli aggiornamenti/riciami (per la correzione di difetti in fabbrica);
- 2.5.7. dettagli delle estensioni delle omologazioni, degli aggiornamenti/riciami effettuati per i motori a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dall'autorità di omologazione);
- 2.5.8. arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte;
- 2.5.9. periodo di produzione considerato nelle informazioni fornite dal costruttore (ad esempio veicoli prodotti nell'anno solare 2007);
- 2.5.10. procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, tra cui:
 - i) metodo di selezione della provenienza geografica dei veicoli;
 - ii) criteri di selezione ed esclusione dei veicoli;
 - iii) tipi di prove e procedimenti applicati;
 - iv) criteri di accettazione/rigetto applicati dal costruttore per la famiglia;
 - v) area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni;
 - vi) dimensioni del campione e piano di campionamento;
- 2.5.11. risultati del procedimento di controllo della conformità dei veicoli o motori in servizio applicato dal costruttore, ivi compresi:
 - i) identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno); l'identificazione comprende:
 - nome del modello,
 - numero di identificazione del veicolo (VIN),
 - numero di immatricolazione del veicolo,
 - data di fabbricazione,
 - regione di utilizzo (se nota),
 - pneumatici montati (solo per le emissioni dallo scarico);
 - ii) motivi del rigetto di un veicolo del campione;
 - iii) antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica);
 - iv) antecedenti di riparazione di ciascun veicolo del campione (se noti);
 - v) dati di prova, compresi:
 - data in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento,
 - luogo in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento,
 - chilometraggio indicato sul contachilometri;
 - vi) dati sulla prova solo per le emissioni dallo scarico:
 - specifiche del carburante usato per la prova (ad esempio carburante di riferimento per prove o normale carburante in commercio),
 - condizioni della prova (temperatura, umidità, massa inerziale del dinamometro),
 - regolazioni del dinamometro (ad esempio regolazione della potenza),
 - risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia);
 - vii) dati sulla prova solo per IUPR_M:
 - tutti i dati necessari scaricati dal veicolo,
 - il rapporto di efficienza in uso per ogni sistema di monitoraggio da indicare IUPR_M;
- 2.5.12. registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD;

2.5.13. i seguenti elementi per il campionamento IUPR_M:

- la media dei rapporti di efficienza in uso IUPR_M di tutti i veicoli selezionati per ciascun sistema di monitoraggio conformemente all'allegato XI, appendice 1, punti 3.1.4 e 3.1.5 del presente regolamento,
- la percentuale dei veicoli selezionati che hanno un IUPR_M superiore o uguale al valore minimo applicabile al sistema di monitoraggio, conformemente all'allegato XI, appendice 1, punti 3.1.4 e 3.1.5.

3. SELEZIONE DEI VEICOLI PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ IN SERVIZIO

3.1. Le informazioni raccolte dal costruttore sono sufficientemente esaurienti da consentire la valutazione dell'efficienza in servizio per le condizioni di normale utilizzazione. Il costruttore sceglie i campioni da sottoporre a prova in almeno due Stati membri con condizioni di utilizzazione dei veicoli sostanzialmente diverse (a meno che il veicolo non sia venduto in un solo Stato membro). Ai fini della scelta degli Stati membri si tiene conto di fattori quali le differenze riguardanti i carburanti, le condizioni ambientali, la velocità media su strada e il rapporto tra guida in città e guida in autostrada.

Per le prove relative all'IUPR_M del sistema OBD, solo i veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2.2.1 dell'appendice 1 sono inclusi nel campione di prova.

3.2. Ai fini della scelta degli Stati membri in cui prelevare i campioni, il costruttore può scegliere i veicoli in uno Stato membro considerato particolarmente rappresentativo. In questo caso, il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione che la scelta è rappresentativa (ad esempio perché il mercato del paese scelto ha il più alto volume annuo di vendite della famiglia di veicoli nell'Unione). Quando per una famiglia occorre sottoporre a prova più di un lotto di campioni, secondo la definizione contenuta nel punto 3.5, i veicoli del secondo e del terzo lotto di campioni rispecchiano condizioni di funzionamento diverse da quelle dei veicoli scelti per il primo campione.

3.3. Le prove relative alle emissioni possono essere effettuate presso un laboratorio di prove situato in un mercato o una regione diversi da quelli in cui sono stati scelti i veicoli.

3.4. Le prove relative alla conformità in servizio in materia di emissioni dallo scarico sono effettuate dal costruttore in modo continuativo e tengono conto del ciclo di produzione dei vari tipi di veicolo appartenenti alla famiglia di veicoli. Non devono trascorrere più di 18 mesi tra l'inizio di un controllo della conformità in servizio e l'inizio del controllo successivo. Per i tipi di veicolo oggetto di un'estensione dell'omologazione per cui non è stato necessario effettuare una prova sulle emissioni, tale periodo può essere prolungato fino a 24 mesi.

3.5. Dimensioni del campione

3.5.1. Nell'applicazione del procedimento statistico definito nell'appendice 2 (ad esempio in materia di emissioni dallo scarico), il numero di lotti di campioni dipende dal volume annuo di vendite di una famiglia in servizio nell'Unione, come indicato nella tabella seguente:

Immatricolazioni nell'UE — per anno solare (per le prove relative alle emissioni dallo scarico) — dei veicoli di una famiglia OBD con un IUPR nel periodo di campionamento	Numero di lotti di campione
Fino a 100 000	1
da 100 001 a 200 000	2
oltre 200 000	3

3.5.2. Per l'IUPR, il numero di lotti di campione da prelevare è indicato nella tabella di cui al punto 3.5.1 e si basa sul numero di veicoli di una famiglia OBD che sono omologati con un IUPR (sottoposti a campionamento).

Per il primo periodo di campionamento di una famiglia OBD, tutti i tipi di veicolo nella famiglia che sono omologati con un IUPR sono presi in considerazione per il campionamento. Per i periodi di campionamento successivi, solo i tipi di veicoli che non sono stati precedentemente sottoposti a prove o che sono coperti da omologazioni in materia di emissioni estese dal precedente periodo di campionamento sono presi in considerazione per il campionamento.

Per le famiglie che contano meno di 5 000 immatricolazioni nell'Unione e che sono sottoposte a campionamento nel corso del periodo di campionamento, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è sei. Per tutte le altre famiglie, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è quindici.

Ogni lotto di campioni deve rappresentare adeguatamente l'andamento delle vendite, vale a dire che almeno i tipi di veicoli che presentano un volume di vendite elevato (≥ 20 % del totale della famiglia) devono essere rappresentati.

4. Sulla base della verifica di cui alla sezione 2, l'autorità di omologazione adotta una delle seguenti decisioni e agisce di conseguenza:

- a) decide che un tipo, una famiglia o una famiglia OBD di veicoli in servizio è conforme e non prende ulteriori provvedimenti; oppure
- b) decide che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti e gli richiede ulteriori informazioni o dati relativi alle prove;

- c) decide, in base ai dati ricavati dai programmi di prove di sorveglianza dell'autorità di omologazione o dello Stato membro, che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e chiede al costruttore ulteriori informazioni o dati di prova;
- d) decide che il tipo di veicolo in servizio, facente parte di una famiglia di veicoli in servizio o di una famiglia OBD, non è conforme e provvede affinché sia sottoposto a prove ai sensi dell'appendice 1.

Qualora, secondo la verifica dell' $TUPR_M$, i criteri di prova di cui al punto 6.1.2, lettera a) o b) dell'appendice 1 sono soddisfatti per i veicoli di un lotto di campioni, l'autorità di omologazione deve prendere ulteriori provvedimenti come sopra descritto alla lettera d) del presente punto.

- 4.1. Qualora prove di tipo 1 siano considerate necessarie per accertare la conformità dei dispositivi di controllo delle emissioni alle prescrizioni relative all'efficienza dei dispositivi stessi in servizio, tali prove sono effettuate utilizzando un procedimento di prova che soddisfi i criteri statistici di cui all'appendice 2.
 - 4.2. L'autorità di omologazione seleziona, in cooperazione con il costruttore, un campione di veicoli con un chilometraggio sufficiente e di cui sia ragionevolmente garantita l'utilizzazione in condizioni normali. Il costruttore viene consultato sulla scelta dei veicoli del campione e gli è consentito di assistere alle prove di conferma dei veicoli.
 - 4.3. Il costruttore, sotto la supervisione dell'autorità di omologazione, è autorizzato ad effettuare controlli, anche di tipo distruttivo, sui veicoli con livelli di emissioni superiori ai valori limite, al fine di accertare eventuali cause di deterioramento non imputabili al costruttore (ad esempio l'impiego di benzina con piombo prima della data della prova). Qualora i risultati dei controlli confermino tali cause, i risultati delle prove in questione sono esclusi dal controllo della conformità.
-

Appendice 1

Controllo della conformità in servizio

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La presente appendice stabilisce i criteri di cui alla sezione 4 relativi ai veicoli da sottoporre a prova e alle procedure di controllo della conformità in servizio.

2. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono indicati nei punti da 2.1 a 2.8 per quanto concerne le emissioni dallo scarico e nei punti da 2.1 a 2.5 per l'IUPR_M.

- 2.1. Il veicolo appartiene ad un tipo omologato a norma del presente regolamento ed è accompagnato da un certificato di conformità a norma della direttiva 2007/46/CE. Per la verifica dell'IUPR_M, il veicolo è omologato secondo le norme OBD Euro 5+, Euro 6- più IUPR o successive. Il veicolo è stato immatricolato e utilizzato nell'Unione.

- 2.2. Il veicolo è stato in servizio per non meno di 15 000 km o sei mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e per non più di 100 000 km o cinque anni, a seconda della condizione che si verifica per prima.

- 2.2.1. Per la verifica dell'IUPR_M, il campione di prova comprende solo veicoli:

- a) per i quali sono stati raccolti dati sufficienti sul funzionamento del veicolo per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio.

Per i sistemi di monitoraggio che devono rispettare il rapporto di efficienza in uso nonché tenere traccia e presentare i dati sul rapporto conformemente all'allegato XI, appendice 1, punto 3.6.1, dati sufficienti sul funzionamento del veicolo significa che il denominatore soddisfa i criteri indicati di seguito. Il denominatore, quale definito all'allegato XI, appendice 1, punti 3.3 e 3.5, per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio deve avere un valore uguale o superiore a uno dei valori seguenti:

- i) 75 per sistemi di monitoraggio del sistema di controllo dell'evaporazione, del sistema dell'aria secondaria e che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato XI, appendice 1, punto 3.3.2, lettera a), b) o c) (sistemi di monitoraggio dell'avviamento a freddo, dei sistemi di aria condizionata, ecc.); oppure
- ii) 25 per sistemi di monitoraggio dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori di ossidazione che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato XI, appendice 1, punto 3.3.2, lettera d); oppure
- iii) 150 per i sistemi di monitoraggio di catalizzatore, sensore di ossigeno, EGR, VVT e di tutti gli altri componenti;

- b) che non sono stati manomessi o dotati di parti aggiuntive o modificate che causerebbero la non conformità del sistema OBD ai requisiti dell'allegato XI.

- 2.3. Sono disponibili registrazioni della manutenzione dalle quali risulti che il veicolo è stato sottoposto a una manutenzione corretta (ad esempio che è stato sottoposto agli interventi di manutenzione programmata conformemente alle indicazioni del costruttore).

- 2.4. Non si rilevano segni di impiego scorretto (ad esempio competizioni, sovraccarico, uso di carburante non adatto o altri usi impropri) o di altri interventi (ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Si tiene conto dei dati relativi ai codici di guasto e al chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il veicolo ha continuato a essere utilizzato dopo la memorizzazione di un codice di guasto e che non è stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova.

- 2.5. Non sono state eseguite riparazioni rilevanti non autorizzate del motore o riparazioni rilevanti del veicolo.

- 2.6. Il contenuto di piombo e il contenuto di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo sono conformi alle norme applicabili definite nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e non sussistono elementi che indichino l'uso di un carburante inadeguato. Possono essere effettuati controlli nel tubo di scappamento.

- 2.7. Non sussistono elementi che indichino problemi di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza del personale di laboratorio.

- 2.8. Tutti i componenti del sistema antinquinamento del veicolo sono conformi al tipo omologato.

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

3. DIAGNOSI E MANUTENZIONE

Prima della misurazione delle emissioni dallo scarico, i veicoli ammessi alle prove sono sottoposti a diagnosi e agli interventi di manutenzione ordinaria del caso secondo la procedura di cui ai punti da 3.1 a 3.7.

- 3.1. Si effettuano i seguenti controlli: buon funzionamento del filtro dell'aria e di tutte le cinghie di trasmissione, livello di tutti i liquidi, tappo del radiatore, tubi a depressione e cavi elettrici connessi con il sistema antinquinamento; eventuale manomissione o regolazione non corretta dell'accensione, della dosatura del carburante e dei componenti del dispositivo di controllo dell'inquinamento. Tutte le discordanze sono annotate.
- 3.2. Si controlla il corretto funzionamento del sistema OBD, annotando tutte le informazioni relative ai malfunzionamenti contenute nella memoria dell'OBD ed effettuando le necessarie riparazioni. Se la spia di malfunzionamento dell'OBD registra un'anomalia durante il ciclo di preconditionamento, il guasto può essere individuato e riparato. La prova può essere eseguita nuovamente sul veicolo riparato e i risultati sono validi.
- 3.3. Si controlla il sistema di accensione e si sostituiscono i componenti difettosi, ad esempio candele, cavi, ecc.
- 3.4. Si controlla la compressione; se il risultato non è soddisfacente, il veicolo è respinto.
- 3.5. Si controllano i parametri del motore in base alle specifiche del costruttore e, se necessario, li si adegua.
- 3.6. Se al veicolo mancano meno di 800 km a un intervento di manutenzione programmata, tale intervento è effettuato in base alle istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro dell'aria possono essere sostituiti su richiesta del costruttore qualunque sia il chilometraggio percorso.
- 3.7. All'accettazione del veicolo, il carburante viene sostituito con un carburante di riferimento idoneo per le prove sulle emissioni, a meno che il costruttore non accetti un carburante disponibile sul mercato.

4. PROVE SUI VEICOLI IN SERVIZIO

- 4.1. Qualora si ritenga necessario effettuare un controllo sui veicoli, si eseguono le prove sulle emissioni indicate nell'allegato III, previo condizionamento, sui veicoli selezionati conformemente punti 2 e 3 della presente appendice. La prova prevede la misura del numero di particelle emesse solo per i veicoli omologati a norma dello standard di emissioni Euro 6 delle categorie W, X e Y, quali definiti alla tabella 1 dell'allegato I, appendice 6. L'uso di cicli di preconditionamento in più rispetto a quelli indicati nell'allegato 4, punto 5.3, del regolamento UN/ECE n. 83 è ammesso solo se tali cicli sono rappresentativi della guida normale.
- 4.2. Sui veicoli dotati di sistema OBD si può controllare il corretto funzionamento in servizio della spia di malfunzionamento, ecc., in relazione ai livelli delle emissioni (ad esempio: limiti stabiliti nell'allegato XI per l'indicazione di un malfunzionamento), rispetto alle specifiche a cui si riferisce l'omologazione.
- 4.3. Per quanto concerne il sistema OBD, il controllo può ad esempio essere inteso ad accertare i livelli delle emissioni che superano i valori limite applicabili senza indicazione di malfunzionamento, l'attivazione sistematicamente errata della spia di malfunzionamento e i componenti guasti o deteriorati del sistema OBD.
- 4.4. Se il funzionamento di un componente o di un sistema non corrisponde a quello specificato nel certificato di omologazione e/o nel fascicolo informativo per i tipi di veicolo su cui è montato, e se la difformità non è autorizzata ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2007/46/CE, e non vi è alcuna indicazione di malfunzionamento da parte del sistema OBD, detto componente o sistema non viene sostituito prima di eseguire le prove sulle emissioni, a meno che si constati che il componente o il sistema è stato manomesso o impiegato in modo talmente scorretto da impedire il rilevamento del malfunzionamento risultante da parte del sistema OBD.

5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE RELATIVE ALLE EMISSIONI

- 5.1. I risultati delle prove sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'appendice 2.
- 5.2. I risultati di prova non sono moltiplicati per i fattori di deterioramento.

6. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO

- 6.1. L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.
 - 6.1.1. Allorché constati che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea e sussistano le seguenti condizioni:
 - a) le condizioni di cui all'appendice 4, punto 3.2.3, del regolamento UN/ECE n. 83, quando l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa; o
 - b) le condizioni di cui all'appendice 4, punto 3.2.4, del regolamento UN/ECE n. 83, quando l'autorità di omologazione ha stabilito che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa.


- 6.1.2. Per l'IUPR_M di un particolare sistema di monitoraggio M, le seguenti condizioni statistiche sono soddisfatte in un campione di prova la cui dimensione è determinata conformemente al punto 3.5 del presente allegato:
- a) per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1 conformemente all'allegato XI, appendice 1, punto 3.1.5, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore a 0,1 o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore a 0,1.
 - b) per i veicoli certificati a rapporto pieno conformemente all'allegato XI, appendice 1, punto 3.1.4, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore al valore $Test_{min}(M)$ o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore al valore $Test_{min}(M)$.
- Il valore $Test_{min}(M)$ è pari a:
- i) 0,230 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,26;
 - ii) 0,460 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,52;
 - iii) 0,297 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,336;
- conformemente all'allegato XI, appendice 1, punto 3.1.4.
- 6.2. Il programma degli interventi necessari è inviato all'autorità di omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al punto 6.1. Entro 30 giorni lavorativi l'autorità di omologazione approva o rifiuta il programma. Tuttavia, qualora il costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di interventi di ripristino, viene concessa una proroga.
- 6.3. Gli interventi di ripristino si applicano a tutti i veicoli che potrebbero presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all'omologazione.
- 6.4. Il costruttore fornisce una copia di tutte le comunicazioni relative al programma di interventi di ripristino; inoltre, tiene un registro relativo alla campagna di richiamo e presenta periodicamente all'autorità di omologazione una relazione sullo stato di avanzamento della campagna.
- 6.5. Il programma degli interventi contiene i documenti di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.11. Il costruttore assegna al programma un numero o un nome unico che lo caratterizzano.
- 6.5.1. Descrizione di tutti i tipi di veicolo compresi nel programma.
- 6.5.2. Descrizione delle modifiche, alterazioni, riparazioni, correzioni, aggiustamenti o qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la conformità del veicolo.
- 6.5.3. Descrizione delle modalità con cui il costruttore informerà i proprietari dei veicoli.
- 6.5.4. Descrizione della manutenzione o dell'utilizzazione corrette, se del caso, che il costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del programma di interventi, nonché la spiegazione dei motivi di tali condizioni. Non possono essere imposti interventi di manutenzione o condizioni di impiego se non è dimostrato che essi sono connessi alla non conformità e agli interventi di ripristino.
- 6.5.5. Una descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per ottenere il ripristino della conformità, compresa la data a partire dalla quale possono essere praticati gli interventi di ripristino, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione è eseguita nei modi opportuni, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.
- 6.5.6. Copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo.
- 6.5.7. Descrizione sintetica del sistema utilizzato dal costruttore per garantire una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per l'intervento di ripristino. Viene indicata la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per iniziare la campagna.
- 6.5.8. Copia di tutte le istruzioni da inviare alle persone che effettuano la riparazione.
- 6.5.9. Descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino su emissioni, consumo di carburante, guidabilità e sicurezza di ciascun tipo di veicolo che rientra nel programma di interventi di ripristino, corredata di dati e studi tecnici a sostegno di tali conclusioni.
- 6.5.10. Qualsiasi altra informazione, verbale o dato ritenuti necessari, entro limiti ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma degli interventi.
- 6.5.11. Qualora il programma comporti il richiamo dei veicoli, all'autorità di omologazione viene presentata una descrizione delle modalità di registrazione degli interventi di riparazione. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, viene presentato un esemplare della medesima.

- 6.6. Può essere chiesto al costruttore di eseguire, sui componenti e sui veicoli che hanno subito una modifica, una riparazione o un cambiamento, prove che siano contenute entro limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia del cambiamento, della riparazione o della modifica proposti.
 - 6.7. Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli richiamati e riparati, con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni. L'autorità di omologazione può consultare tali registri, su richiesta, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi di ripristino.
 - 6.8. La riparazione e la modifica o il montaggio di nuovi equipaggiamenti sono annotati in un certificato rilasciato dal fabbricante al proprietario del veicolo.
-

*Appendice 2***Procedimento statistico delle prove relative alla conformità in servizio per le emissioni dallo scarico**

1. La presente procedura descrive il procedimento da seguire per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni relative alla conformità dei veicoli in servizio per la prova di tipo 1. Il metodo statistico da utilizzare è quello descritto nell'appendice 4 del regolamento UN/ECE n. 83, con le eccezioni descritte nei punti da 2 a 9 della presente appendice.
2. La nota 1 non si applica.
3. Il punto 3.2 si intende come segue:
un veicolo è considerato fonte di emissioni fuori linea quando ricorrono le condizioni di cui al punto 3.2.2.
4. Il punto 3.2.1 non si applica.
5. Nel punto 3.2.2, il riferimento alla riga B della tabella del punto 5.3.1.4 si intende come riferimento all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli Euro 5 e all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli Euro 6.
6. Nei punti 3.2.3.2.1 e 3.2.4.2, il riferimento alla sezione 6 dell'appendice 3 si intende come riferimento all'allegato II, appendice 1, sezione 6, del presente regolamento.
7. Nelle note 2 e 3, il riferimento alla riga A della tabella del punto 5.3.1.4 si intende come riferimento all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli Euro 5 e all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli Euro 6.
8. Nel punto 4.2, il riferimento al punto 5.3.1.4 si intende come riferimento all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli Euro 5 e all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli Euro 6.
9. La figura 4/1 è sostituita dalla seguente:

"Figura 4/1



(1) In questo caso, per AO si intende l'autorità di omologazione che ha concesso l'omologazione a norma del presente regolamento.


Appendice 3

Responsabilità relative alla conformità in servizio

1. La procedura di verifica della conformità in servizio è illustrata nella figura 1.
2. Il costruttore fornisce tutte le informazioni necessarie per rispettare le prescrizioni del presente allegato. L'autorità di omologazione può prendere in considerazione anche le informazioni ricavate dai programmi di sorveglianza.
3. L'autorità di omologazione effettua tutte le procedure e le prove necessarie ad accertare il rispetto delle prescrizioni relative alla conformità in servizio (fasi da 2 a 4).
4. In caso di difformità o disaccordo nella valutazione delle informazioni fornite, l'autorità di omologazione chiede chiarimenti al servizio tecnico che ha effettuato la prova di omologazione.
5. Il costruttore predispone un piano di interventi di ripristino e lo attua, previa approvazione dell'autorità di omologazione (fase 5).

Figura 1

Processo di controllo della conformità in servizio



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Porchetta di Ariccia (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Porchetta di Ariccia», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 256 del 23.9.2010, pag. 10.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Porchetta di Ariccia (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 568/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miód drahimski (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

Considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Polonia per la registrazione della denominazione «Miód drahimski» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 248 del 15.9.2010, pag. 8.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

POLONIA

Miód drahimski (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 569/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	90,3
	MK	31,8
	TR	93,0
	ZZ	71,7
0707 00 05	TR	112,2
	ZZ	112,2
0709 90 70	TR	117,4
	ZZ	117,4
0805 50 10	AR	74,7
	CL	79,9
	TR	63,4
	ZA	98,2
	ZZ	79,1
0808 10 80	AR	107,8
	BR	74,6
	CL	95,6
	CN	99,6
	NZ	114,6
	US	178,7
	UY	57,7
	ZA	99,5
	ZZ	103,5
	0809 10 00	TR
ZZ		166,5
0809 20 95	TR	409,3
	XS	175,4
	ZZ	292,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 565/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 15.6.2011, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 16 giugno 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	47,19	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	47,19	0,75
1701 12 10 ⁽¹⁾	47,19	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	47,19	0,45
1701 91 00 ⁽²⁾	48,59	2,89
1701 99 10 ⁽²⁾	48,59	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	48,59	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,49	0,22

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 giugno 2011****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal
16 giugno 2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 giugno 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.5.2011-14.6.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	270,51	205,35	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	338,30	328,30	308,30	172,34
Premio sul Golfo	—	16,15	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	92,13	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 17,78 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 47,92 EUR/t

DECISIONI

DECISIONE ATALANTA/2/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 giugno 2011

relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2011/341/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾ (Atalanta), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE.
- (2) Il Regno Unito ha proposto che il viceammiraglio Duncan POTTS sostituisca il Maggiore Generale Buster HOWES come comandante dell'operazione dell'UE.
- (3) Il comitato militare dell'UE appoggia tale proposta.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione

europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il viceammiraglio Duncan POTTS è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 2011.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2011.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 maggio 2011

che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea

(BCE/2011/6)

(2011/342/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio può affidare alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio si è avvalso di tale possibilità e ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾, ha affidato alla BCE il compito di assicurare il segretariato del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), fornendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. In tale ambito, la BCE elaborerà o deterrà anche documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni relative al CERS, che saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea ⁽³⁾.

(2) Poiché ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010 il segretariato del CERS garantisce l'applicazione della decisione BCE/2004/3, che definisce le condizioni e i limiti sulla base dei quali il CERS deve consentire l'accesso ai propri documenti, la BCE dovrebbe adeguare la decisione BCE/2004/3 in modo da riflettere il fatto che la BCE elaborerà o deterrà documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni relative al CERS, che saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.

(3) È necessario garantire che la BCE possa negare l'accesso a documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni, ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 5 e 6, del trattato, elaborati o detenuti dalla stessa in materia di

stabilità finanziaria, inclusi quelli relativi al suo sostegno al CERS, laddove la loro divulgazione potrebbe minare la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione.

(4) Dovrebbero essere apportate alla decisione BCE/2004/3 anche le modifiche necessarie al fine di riflettere i mutamenti terminologici e la nuova numerazione degli articoli a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione BCE/2004/3 è modificata come segue:

1) l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

«— alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione o in uno Stato membro;»

b) i termini «della Comunità», «comunitaria» e «comunitario» sono sostituiti da «dell'Unione»;

2) all'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il periodo seguente:

«Per quanto attiene alle richieste di accesso ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico, si applica la decisione CERS/2011/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 giugno 2011, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico ^(*), adottata sulla base dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico ^(**)».

(*) GU C 176 del 16.6.2011, pag. 3.

(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.»

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.⁽³⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.

3) all'articolo 8 i riferimenti all'articolo 230 sono sostituiti da riferimenti all'articolo 263, e i riferimenti all'articolo 195 da riferimenti all'articolo 228 del trattato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 18 giugno 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 maggio 2011.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 341/09/COL****del 23 luglio 2009****relativa al regime notificato concernente le agevolazioni fiscali applicate a talune società cooperative (Norvegia)**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ⁽¹⁾,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo, ⁽²⁾ in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24,

VISTO l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 5, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte ⁽⁴⁾,

VISTA la guida dell'Autorità all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE ⁽⁵⁾, in particolare il capitolo sulla tassazione delle imprese,

VISTA la decisione n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ In appresso denominata «Autorità».

⁽²⁾ In appresso denominato «accordo SEE».

⁽³⁾ In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

⁽⁴⁾ In appresso denominato «protocollo 3».

⁽⁵⁾ Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pag. 1, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. In appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».

⁽⁶⁾ Decisione n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, pubblicata in GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1, e successive modifiche. La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>

VISTA la decisione n. 719/07/COL, del 19 dicembre 2007, di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte relativa al regime notificato concernente le agevolazioni fiscali applicate a talune società cooperative,

DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni ⁽⁷⁾ e considerando le osservazioni pervenute,

considerando quanto segue:

I. ANTEFATTI**1. PROCEDIMENTO**

Con lettera datata 28 giugno 2007 del ministero norvegese della Pubblica amministrazione e delle riforme, ricevuta e protocollata dall'Autorità il 29 giugno 2007 (doc. N. 427327), e con lettera del ministero delle Finanze datata 22 giugno 2007, ricevuta e protocollata dall'Autorità il 4 luglio 2007 (doc. n. 428135), le autorità norvegesi hanno notificato all'Autorità le modifiche proposte alle norme sulla tassazione delle società cooperative contenute nella sezione 10-50 della legge sulle imposte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

A seguito di una serie di scambi di corrispondenza ⁽⁸⁾, con lettera del 19 dicembre 2007, l'Autorità ha informato le autorità norvegesi di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 in relazione al regime notificato concernente le agevolazioni fiscali applicate a talune società cooperative. Con lettera datata 20 febbraio 2008 (doc. n. 465882), le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione n. 719/07/COL di avviare il procedimento di indagine formale.

⁽⁷⁾ Pubblicate in GU C 96 del 17.4.2008, pag. 27, e nel supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 44.

⁽⁸⁾ Per informazioni più dettagliate sulla corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e le autorità norvegesi si rimanda alla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento di indagine formale, decisione n. 719/07/COL, pubblicata in GU C 96 del 17.4.2008, pag. 27, e nel supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 44.

La decisione n. 719/07/COL è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE ⁽⁹⁾. L'Autorità ha invitato le parti interessate a presentare eventuali osservazioni sulla misura in questione.

L'Autorità ha ricevuto osservazioni da alcune parti interessate ⁽¹⁰⁾. Con lettera datata 23 maggio 2008 (doc. n. 478026), l'Autorità ha inoltrato tali osservazioni alle autorità norvegesi, cui è stata data l'opportunità di rispondere; tuttavia le autorità hanno deciso di non presentare altre osservazioni.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA PROPOSTA

2.1. ANTEFATTI

Nel 1992 le autorità norvegesi hanno introdotto un regime riguardante speciali deduzioni fiscali applicate a talune società cooperative. In base a tale regime, talune cooperative del settore agricolo, forestale e ittico, e le cooperative di consumatori avevano diritto a dedurre le imposte sulla base delle somme imputate al capitale proprio. Altre forme di cooperative non erano soggette a tale regime. La deduzione era limitata al 15 % del reddito netto annuale e riguardava solamente la parte del reddito derivante dagli scambi con i membri della cooperativa. La deduzione corrispondente alla soglia massima avrebbe concesso una riduzione della normale aliquota fiscale sulle imprese del 28 %, fino al raggiungimento cioè dell'aliquota del 23,8 %. L'obiettivo del regime era concedere un vantaggio fiscale alle cooperative, partendo dal presupposto che esse avevano più difficilmente accesso al capitale proprio rispetto alle altre imprese ⁽¹¹⁾.

Il regime è stato abolito a partire dall'esercizio finanziario 2005. Tuttavia, in riferimento al bilancio dello Stato per il 2007, le autorità norvegesi hanno proposto di reintrodurre il regime in forma leggermente modificata ⁽¹²⁾. Il regime è stato quindi notificato all'Autorità.

2.2. OBIETTIVO DEL REGIME

Secondo quanto notificato dalle autorità norvegesi, le cooperative necessitano di un sostegno a fronte dell'interesse pubblico a mantenere imprese fondate su principi come la democrazia, l'autoassistenza, la responsabilità, l'equanimità, l'equità e la solidarietà, in alternativa alle società a responsabilità limitata. Di conseguenza, per assicurare l'interesse pubblico intangibile di mantenere le società cooperative come un'alternativa alle società a responsabilità limitata, vi è la necessità di compensare lo svantaggio sofferto da tali società cooperative rispetto ad altre forme societarie. L'obiettivo del regime notificato, stando alla notifica pervenuta, è controbilanciare alcuni degli svantaggi correlati all'accesso ai capitali.

⁽⁹⁾ Cfr. la nota 8 per il riferimento GU.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la sezione I-5.

⁽¹¹⁾ Sezione 12.2 della proposta del governo norvegese del 29 settembre 2006 (*Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer*).

⁽¹²⁾ *Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer*.

2.3. LA MISURA PROPOSTA

La misura proposta è stabilita nella nuova sezione 10-50 della legge sulle imposte, in base alla quale le società cooperative possono avere diritto a una deduzione fiscale. Il testo della legge così recita:

«[...] possono essere concesse deduzioni per somme imputate al capitale collettivo fino a una soglia massima del 15 % del reddito. La deduzione è concessa soltanto in riferimento al reddito derivante da scambi con i soci. Gli scambi con i soci e altre forme di scambio equivalenti devono figurare nella contabilità e devono essere giustificati.» ⁽¹³⁾

Secondo le autorità norvegesi, l'espressione «capitale collettivo» non si riferisce a una voce di bilancio delle cooperative, ma si tratta puramente di un'espressione fiscale. Ne deriva che il capitale collettivo può essere costituito da capitali trattenuti, fondi premi, che sono i premi ritenuti nella cooperativa in una «successiva riserva di pagamento», ⁽¹⁴⁾ e da fondi individuali sotto forma di premio trasferito nei conti capitale nella cooperativa ⁽¹⁵⁾.

Il termine «scambi equivalenti» è spiegato nel paragrafo 3 della sezione 10-50 della legge sulle imposte come l'acquisto di organizzazioni di vendita dei pescatori da parte dei soci di un'altra organizzazione di vendita dei pescatori, purché siano soddisfatte talune condizioni; l'acquisto di una cooperativa agricola da parte di una cooperativa corrispondente allo scopo di regolamentare il mercato e gli acquisti imposti da un'autorità statale ⁽¹⁶⁾.

Dalla norma proposta emerge che una deduzione fiscale è concessa, in generale, esclusivamente in relazione a redditi derivanti dagli scambi con i soci. Di conseguenza, non è prevista alcuna deduzione sui redditi generati da scambi di altro genere. Come si legge nella bozza della sezione 10-50 della legge sulle imposte, dev'essere possibile individuare gli scambi con i soci e gli scambi equivalenti sulla base della contabilità della cooperativa. A tal fine è quindi essenziale mantenere una contabilità separata per gli scambi con i soci, onde distinguerla dalla contabilità per gli scambi con terzi. La cooperativa deve essere in grado di giustificare gli scambi con i soci e gli scambi equivalenti.

⁽¹³⁾ Traduzione italiana della traduzione inglese non ufficiale dell'Autorità. Il testo originale norvegese così recita: «[...] I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omsetning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regnskapet og kunne legitimeres.»

⁽¹⁴⁾ Sezione 28 della legge sulle cooperative.

⁽¹⁵⁾ Sezione 29 della legge sulle cooperative.

⁽¹⁶⁾ Le autorità norvegesi hanno precisato che questa disposizione si applica esclusivamente alle cooperative le cui attività non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE, cfr. la lettera delle autorità norvegesi del 6 luglio 2009 (doc. n. 523765), pag. 3. Date queste premesse, l'Autorità non approfondirà l'analisi della nozione di «scambi equivalenti».

Nella notifica le autorità norvegesi hanno calcolato che la perdita a livello di gettito fiscale derivante dall'applicazione del regime oscillerebbe tra i 35 milioni e i 40 milioni di NOK (circa 4-5 milioni di EUR) per l'esercizio fiscale 2007.

2.4. BENEFICIARI

Il regime si applicherà alle società cooperative indicate nei paragrafi 2 e da 4 a 6 della proposta sezione 10-50 della legge sulle imposte. Da tali disposizioni deriva che il regime notificato comprende prevalentemente alcune cooperative di consumatori e cooperative attive nei settori agricolo, forestale e ittico.

Per quanto riguarda le cooperative dei consumatori, dal paragrafo 2, lettera a), della proposta sezione 10-50 della legge sulle imposte emerge che soltanto le cooperative di consumatori che generano più del 50 % del proprio regolare fatturato da scambi con i soci beneficeranno del regime notificato.

Possono inoltre beneficiare della deduzione fiscale le cooperative edili che rientrano nel campo di applicazione della legge sulle cooperative edili⁽¹⁷⁾. Ciò costituisce un'estensione del regime rispetto alla versione in vigore fino al 2005 (cfr. la sezione I-2.1).

Le cooperative diverse da quelle espressamente menzionate nella sezione 10-50 della legge sulle imposte non rientrano invece nel regime proposto. Secondo le autorità norvegesi, la selezione delle cooperative ammissibili è basata sul presupposto che esiste la forte necessità di compensare i costi aggiuntivi nei settori interessati dal regime notificato. Sempre secondo le autorità norvegesi, le cooperative operanti nei settori che non saranno coperti dal regime sono, in generale, società di più piccole dimensioni con un'attività economica limitata o prive di attività economiche.

2.5. DEFINIZIONE DI COOPERATIVE NELLA LEGGE NORVEGESE

La sezione 1, paragrafo 2, della legge sulle cooperative⁽¹⁸⁾ definisce una cooperativa come un'impresa

«il cui principale obiettivo è promuovere gli interessi economici dei suoi soci da parte dei soci che partecipano alla società in qualità di acquirenti, fornitori o con altre modalità simili, quando

1. l'utile, a parte i normali utili sul capitale investito, è lasciato nella società o suddiviso tra i soci in base alle quote di scambi nel gruppo, e
2. nessuno dei soci è personalmente responsabile dei debiti del gruppo, in toto o in parti che, collettivamente, costituiscono il debito complessivo.»⁽¹⁹⁾

⁽¹⁷⁾ Lov 6. juni 2003 No 38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelslova).

⁽¹⁸⁾ Lov 29. juni 2007 No 81 Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).

⁽¹⁹⁾ Traduzione italiana della traduzione inglese dal sito Internet del Centro norvegese delle cooperative, www.samvirke.org

Inoltre, dalla sezione 3, paragrafo 2, della legge sulle cooperative emerge che i soci di una cooperativa non sono obbligati a conferire capitali nella cooperativa, a meno che il singolo socio non abbia espressamente accettato di farlo all'atto dell'adesione alla cooperativa o in un accordo separato. Tale requisito è accantonato soltanto se lo statuto della cooperativa prevede l'obbligo di versare un contributo di adesione. Inoltre, dal medesimo disposto discende che qualsiasi obbligo di conferire capitali deve essere limitato a un determinato importo o in altro modo.

2.6. IL MOVIMENTO COOPERATIVO IN NORVEGIA⁽²⁰⁾

In Norvegia esistono circa 4 000 società cooperative, che assieme contano oltre 2 milioni di membri. Le cooperative operano prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'edilizia e dei consumi, ma anche in altri ambiti dell'economia, come l'assicurazione, il trasporto, l'approvvigionamento di energia, la sanità, l'informazione, ecc.

La Federazione delle cooperative agricole norvegesi (FNAC) comprende 14 organizzazioni su scala nazionale, impegnate in attività come la lavorazione, la vendita e l'acquisto di prodotti agricoli e beni usati per la produzione agricola (fertilizzanti, macchinari, ecc.), l'allevamento, il credito e l'assicurazione. Le cooperative agricole hanno più di 50 000 singoli soci (agricoltori), circa 19 000 dipendenti e il fatturato annuo supera i 58 miliardi di NOK (circa 6 miliardi di EUR). Le cooperative agricole possiedono alcuni dei marchi norvegesi più noti come TINE (prodotti lattiero-caseari), Gilde (carni rosse) e Prior (uova e pollame). I principali obiettivi delle cooperative agricole sono la fornitura di canali per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la creazione di buone condizioni di accesso ai capitali e agli strumenti produttivi per ciascuna azienda agricola.

Secondo la legge norvegese sul pesce crudo⁽²¹⁾, le strutture commerciali cooperative norvegesi detengono il diritto esclusivo di gestire l'intera commercializzazione diretta di pesci e molluschi, a eccezione dei pesci di allevamento. In questo settore esistono sei strutture commerciali di tipo cooperativo. L'area operativa di ciascuna organizzazione dipende dalla zona geografica e/o dalle specie. Tali strutture sono di proprietà degli stessi pescatori. Oltre alle attività di commercializzazione, queste strutture sono investite anche di funzioni di controllo ai fini della protezione delle risorse marine. Il valore commerciale diretto di pesci e molluschi ammonta a circa 6 miliardi di NOK (circa 620 milioni di EUR). Il 90 % di tutti i pesci e molluschi viene esportato.

⁽²⁰⁾ Le informazioni contenute in questa sezione sono tratte perlopiù dal sito Internet del Centro norvegese delle cooperative, un ente che fornisce informazioni, documentazione e consulenza sulle cooperative, di proprietà delle principali organizzazioni delle cooperative in Norvegia, www.samvirke.org

⁽²¹⁾ Lov 14. desember 1951 No 3 om omsetning av råfisk (Råfiskloven), cfr., in particolare, la sezione 3.

La Coop NKL BA è la principale organizzazione per le cooperative di consumatori norvegesi. Si tratta di una catena di supermercati che vanta circa 1,1 milioni di soci organizzati in 140 cooperative. Essa gestisce più di 1 350 negozi, realizzando un fatturato annuo approssimativo di 34 miliardi di NOK (circa 3,6 miliardi di EUR), e dà lavoro a circa 22 000 persone. La quota di mercato equivale al 24 % del mercato di generi alimentari e drogheria. Coop si occupa inoltre di lavorazione dei prodotti alimentari e collabora con altre società cooperative scandinave per la vendita al dettaglio nel campo degli acquisti e della lavorazione. Il principale obiettivo delle cooperative di consumatori è offrire ai soci beni e servizi utili e di qualità a prezzi competitivi e – al tempo stesso – proporsi come organizzazione d'interesse per i soci in questioni legate al consumo.

La Federazione norvegese delle associazioni cooperative per l'edilizia (NBBL) è un'associazione nazionale che rappresenta 86 associazioni cooperative per l'edilizia e comprende 772 000 soci e 378 000 unità residenziali, in quasi 5 100 cooperative edili associate. Le associazioni cooperative per l'edilizia hanno dimensioni diverse, con un numero di associati compreso tra 100 e 190 000 membri. Le cooperative edili detengono una quota significativa del mercato edile nelle zone urbane; a Oslo la quota di mercato rasenta il 40 %, mentre la media nazionale si aggira attorno al 15 %. I principali obiettivi sono fornire ai soci abitazioni sicure, di buona qualità e idonee e operare per realizzare un contesto di condizioni buone e stabili nel settore dell'edilizia cooperativa.

2.7. NORME NORVEGESI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE E POSIZIONE NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE

In Norvegia l'imposta generale sul reddito delle imprese ammonta al 28 %. Essa si applica sul reddito netto imponibile delle imprese. Si applica inoltre quando il reddito viene aggiunto al capitale proprio della società. Tuttavia, la Corte suprema norvegese ha concluso che i depositi azionari non rappresentano un reddito imponibile per la società ricevente ⁽²²⁾. Il motivo è che si ritiene che il capitale conferito sia già stato precedentemente tassato come reddito del contribuente. Di conseguenza, mentre una società è tenuta a versare una tassa del 28 % sui capitali propri realizzati attraverso il reddito della società stessa, non sono previste imposte sui depositi da parte di azionisti o del pubblico in generale. Ne deriva che le imprese organizzate come società a responsabilità limitata, ecc., possono aumentare il loro capitale proprio ricevendo depositi azionari non tassabili dagli azionisti o dal pubblico.

Tuttavia, le cooperative non hanno questa possibilità poiché, secondo la legge norvegese sulle cooperative, non possono emettere azioni destinate al pubblico o altri certificati di partecipazione o titoli. Inoltre, si ritiene che il principio della partecipazione aperta limiti l'entità dei contributi di capitale che le cooperative possono richiedere ai loro membri.

Secondo la notifica pervenuta, gli obblighi e le restrizioni imposti dalla legge sulle cooperative sono visti dalle autorità norvegesi come fondamentali e insiti nei principi del cooperativismo.

⁽²²⁾ Rt. 1917 pag. 627 e Rt. 1927 pag. 869.

Pertanto, le autorità norvegesi sono del parere che l'abolizione di queste restrizioni violerebbe taluni principi cooperativi fondamentali. Le autorità norvegesi osservano che, su questo aspetto, la legge norvegese sulle cooperative può essere più rigorosa rispetto alla normativa sulle cooperative in altri Stati europei. Portano ad esempio l'articolo 64 del regolamento (CE) relativo allo statuto della Società cooperativa europea ⁽²³⁾, in base al quale la cooperativa può prevedere l'emissione di titoli diversi dalle quote, che possono essere sottoscritti dai soci o da qualunque persona estranea alla cooperativa. Tuttavia, le autorità norvegesi considerano necessarie le restrizioni imposte sulle cooperative in Norvegia.

3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO

Con decisione n. 719/07/COL, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale in relazione al regime notificato. Nella decisione di avvio del procedimento, l'Autorità ha espresso il parere preliminare che il regime costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, SEE.

In primo luogo, l'Autorità ha ritenuto che il beneficio fiscale proposto per le cooperative conferisse un vantaggio alle società cooperative. In secondo luogo, l'Autorità ha considerato selettivo il beneficio fiscale per le cooperative e ha espresso dubbi sulla possibilità che tale beneficio fosse giustificato dalla natura o dal regime generale del sistema fiscale norvegese. Considerando che il regime avrebbe ridotto l'imposta sulle imprese a carico delle cooperative, l'Autorità ha ipotizzato che il regime falsasse o minacciasse di falsare la concorrenza. In terzo e ultimo luogo, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che la misura notificata potesse essere giudicata conforme a una qualsiasi delle esenzioni previste dall'articolo 61 del SEE e, pertanto, essere ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE.

4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI

Le autorità norvegesi sostengono che la deduzione fiscale proposta non conferisce un vantaggio alle cooperative. Al contrario, le autorità norvegesi sono del parere che la deduzione fiscale debba essere considerata «parte di una trattativa per cui il regime fiscale costituisce erogazioni dallo Stato alle società cooperative per adeguarsi all'attuale quadro giuridico per le cooperative» ⁽²⁴⁾. Lo Stato quindi salvaguarda la forma cooperativa come un'alternativa alle società a responsabilità limitata, il che è considerato un beneficio intangibile nel pubblico interesse. Al tempo stesso, le autorità norvegesi affermano che la deduzione fiscale dovrebbe essere considerata come una compensazione per i costi aggiuntivi che le cooperative devono accollarsi in ragione delle restrizioni imposte su di esse quando si tratta dell'accesso ai capitali propri, che viene considerato uno svantaggio strutturale per la società cooperativa. Le autorità norvegesi precisano di aver previsto che la misura in questione si limiterà a rimborsare e rimediare allo svantaggio fondamentale imposto alle cooperative in relazione all'accesso ai capitali propri.

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Lettera delle autorità norvegesi del 20 febbraio 2008 (doc. n. 465882), pag. 2.

Per quanto riguarda le due argomentazioni, le autorità norvegesi sostengono che il regime è conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. L'argomento sembra basato sul parere che gli aiuti concessi nell'ambito del regime non supereranno i costi aggiuntivi implicati nel funzionamento di una cooperativa né il beneficio pubblico di salvaguardare la forma cooperativa.

Inoltre, le autorità norvegesi affermano che l'uso di una misura fiscale non impedisce l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, poiché la forma di sostegno scelta dallo Stato dovrebbe essere irrilevante.

Dalla prassi dei tribunali comunitari e della Commissione europea emerge che il fatto che una misura offra un rimedio a uno svantaggio subito da un'impresa non implica che detta misura non possa essere considerata come uno strumento per conferire un vantaggio all'impresa stessa. Stando alle autorità norvegesi, questa prassi non si applica al caso di specie. Tutte le società a responsabilità limitata hanno la possibilità di accrescere il proprio capitale tramite depositi che costituiscono per la società un reddito non tassabile. Il regime proposto non fa che ovviare allo svantaggio, mettendo le società cooperative su un piano paritario rispetto alle altre società. Le autorità norvegesi precisano inoltre che il caso di specie può essere distinto dalla decisione della Commissione europea nel caso *OTE* ⁽²⁵⁾, poiché nella fattispecie il beneficio fiscale e i costi aggiuntivi dovuti all'obbligo di legge si verificano contemporaneamente. Le autorità norvegesi interpretano il punto 101 del caso *OTE* nel senso che questa simultaneità potrebbe essere importante per la classificazione della misura come aiuto di Stato.

Quanto alla selettività del regime, le autorità norvegesi sostengono che il regime ha come effetto quello di trattare le cooperative come se il capitale fosse stato conferito da azionisti. Il beneficio fiscale permette alla cooperativa beneficiaria di stanziare lo stesso importo come capitale proprio senza dover pagare le imposte, come se una somma analoga fosse stata ottenuta sotto forma di depositi azionari. Di conseguenza, le autorità norvegesi sono del parere che, in questo modo, la norma generale sui depositi di capitali sia resa applicabile anche alle cooperative.

In aggiunta, le autorità norvegesi affermano che il regime notificato è conforme alle norme del SEE in materia di aiuti di Stato e ai principi espressi nella comunicazione della Commissione sulle società cooperative. ⁽²⁶⁾ Le autorità norvegesi fanno riferimento, in particolare, alla sezione 3.2.6 della comunicazione della Commissione, secondo cui un trattamento fiscale particolare delle cooperative può essere accettato.

⁽²⁵⁾ Decisione della Commissione europea nel caso C 2/2006 *OTE*.

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa, COM(2004)18 del 23 febbraio 2004, in appresso denominata la «comunicazione della Commissione sulle società cooperative» o la «comunicazione della Commissione».

Infine, in relazione alla distorsione della concorrenza, le autorità norvegesi ribadiscono che il regime si limita a porre rimedio a una distorsione esistente a scapito delle cooperative, e perciò presumibilmente migliora l'efficienza dei mercati interessati.

5. OSSERVAZIONI DI TERZI

Dopo la pubblicazione della decisione n. 719/07/COL di avviare il procedimento di indagine formale in relazione all'aiuto notificato a talune società cooperative, l'Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto una serie di commenti da terzi.

Le osservazioni del governo francese fanno riferimento, in sostanza, alla natura specifica delle società cooperative, sottolineando che il regime notificato è inteso esclusivamente a compensare le cooperative del loro svantaggio strutturale.

L'associazione Cooperatives Europe rappresenta le cooperative europee e si prefigge lo scopo di sostenere e favorire lo sviluppo delle società cooperative. Inizialmente, l'organizzazione menziona la specifica natura della cooperativa, riconosciuta dalle autorità comunitarie. Cooperatives Europe ritiene che i regimi specifici di cui beneficiano le cooperative non dovrebbero essere paragonati ai regimi che si applicano ad altre forme di impresa, dal momento che essi rappresentano la traduzione concreta dei principi cooperativi. Inoltre, l'associazione sostiene che specifici accordi fiscali per le cooperative non hanno lo scopo o l'effetto di stabilire una concorrenza sleale, bensì sono concepiti per tener conto e porre rimedio in maniera proporzionata ai limiti insiti nella forma cooperativa. Secondo Cooperatives Europe, il regime è giustificato da un principio di uguaglianza, per il fatto che le società cooperative soffrono taluni svantaggi, anche in relazione all'accesso ai capitali. Cooperatives Europe è dell'idea che le cooperative siano soggette a un regime giuridico autonomo che tiene in debita considerazione le loro specificità. L'associazione afferma che se un regime fiscale specifico per le società cooperative è conforme alla logica dell'ordinamento giuridico in essere in uno Stato membro, costituisce una conseguenza delle modalità di funzionamento operativo della cooperativa accanto ai principi e ai valori cooperativi, ed è proporzionale alle restrizioni imposte da queste modalità di funzionamento cooperativo, esso non può essere considerato un aiuto di Stato o un vantaggio, ma dev'essere inteso semplicemente come un regime che scaturisce da una logica di funzionamento che differisce da altre forme d'impresa ed è giustificata da una parità di trattamento tra forme di imprese diverse. Infine, Cooperatives Europe spiega che il regime pone rimedio agli svantaggi cui sono soggette le cooperative e riconosce pertanto la logica del sistema cooperativo nonché i suoi diritti a competere su un livello paritario.

Kooperativa Förbundet, un'organizzazione di cooperative di consumatori della Svezia, condivide le argomentazioni espresse da Cooperatives Europe.

La Confcooperative — Confederazione Cooperative Italiane è un'organizzazione di cooperative italiane. Essa rammenta l'obiettivo mutualistico delle cooperative e, concludendo che la normativa norvegese è in linea con quella di altri Stati membri che desiderano ridurre gli svantaggi cui sono soggette le società cooperative, soprattutto per quanto concerne l'accumulo di capitali, fa presente che ogni somma in eccesso versata nella cooperativa dai soci rimane di proprietà del socio e quindi non può essere tassata come fosse di proprietà della cooperativa.

La Legacoop — Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue è un'organizzazione di cooperative italiane attive in tutti i settori. Legacoop fa riferimento al fatto che le eccedenze delle società cooperative rappresentano una rinuncia provvisoria dei soci della cooperativa stessa al proprio premio. L'organizzazione ritiene che il regime sia in linea con la normativa civile e tributaria sulle cooperative europee e che contribuirà a ridurre gli svantaggi delle cooperative in relazione all'approvvigionamento di capitali.

Coop de France è un'organizzazione di cooperative francesi attive nel settore agricolo. L'organizzazione fa riferimento al quadro giuridico europeo, che ha riconosciuto il ruolo specifico rivestito dalle cooperative, indipendentemente dal settore economico in cui sono attive e dagli strumenti sviluppati che conferiscono loro sicurezza giuridica. Inoltre, l'organizzazione sostiene che il regime non costituisce un aiuto, bensì semplicemente un risarcimento riconosciuto alle cooperative per gli svantaggi strutturali insiti nella loro forma giuridica. Inoltre, afferma che il regime si inserisce armoniosamente nella logica del sistema, e pertanto non è selettivo. Tali affermazioni sono perlopiù basate sull'argomentazione che il capitale delle cooperative è indivisibile e consiste in profitti dei soci non distribuiti. Coop de France menziona anche le difficoltà che le cooperative affrontano in riferimento all'accesso ai capitali propri, per l'impossibilità di emettere azioni, per il numero limitato di potenziali soci, riconducibile all'obiettivo della cooperativa, e per l'impossibilità delle cooperative di utilizzare strumenti finanziari.

Landbruksrådet è un'organizzazione di società cooperative attive nel settore agricolo in Danimarca. L'organizzazione sostiene che il regime crea un livello e un terreno di equità tra diversi tipi di impresa, rispettando la natura cooperativa e i principi del cooperativismo. Il regime non favorisce le cooperative, ma ovvia a uno svantaggio strutturale.

CECOP-CICOPA-Europe rappresenta le società cooperative del settore industriale e dei servizi. L'organizzazione afferma che i regimi specifici di cui beneficiano le cooperative non dovrebbero essere paragonati ai regimi che si applicano ad altre forme di impresa, per il fatto che sono fondati sui principi che disciplinano le cooperative. Sostiene altresì che, nel confrontare la situazione delle cooperative con quella di altre società, l'Autorità sembra stabilire una sorta di gerarchia tra forme giuridiche, percependo quasi la struttura cooperativa come un'eccezione. Ciò è in contrasto con il trattato dell'Unione europea e con il regolamento relativo allo statuto della società europea. L'organizzazione, richiamando la comunicazione della Commissione sulle società cooperative, obietta che il regime notificato tiene conto e pone rimedio in maniera proporzionata alle limitazioni che sono insite nella forma cooperativa.

Il Comitato generale della cooperazione agricola dei paesi della Comunità economica europea (Cogeca) rappresenta l'interesse economico generale delle cooperative del settore agricolo, agroalimentare, forestale e ittico in Europa. L'organizzazione ricorda il ruolo fondamentale riservato alle cooperative in questi settori, che è stato riconosciuto da molti Stati membri dell'Unione europea, e ribadisce che nei loro statuti le società cooperative salvaguardano l'interesse per la comunità (lo sviluppo sostenibile). L'organizzazione esprime preoccupazione per il fatto che un trattamento fiscale uniforme tra società cooperative e altre forme giuridiche di organizzazione possa avere come conseguenza che le cooperative modifichino la propria struttura, con conseguenti maggiori difficoltà di accesso al mercato da parte degli agricoltori.

CCAE Confederación de Cooperativas Agrarias de España, un'organizzazione di cooperative agricole, condivide le argomentazioni di Cogeca, Coop de France e Cooperatives Europe.

Groupement National de la Coopération è un'organizzazione del movimento cooperativo in Francia. Secondo tale organizzazione, il trattamento fiscale favorevole delle cooperative in Francia e in altri paesi europei ha lo scopo di garantire la concorrenza leale tra cooperative e altre forme societarie e non falsa la concorrenza. L'organizzazione ricorda le caratteristiche distintive delle società cooperative, sottolineando che le cooperative, per poter esistere ed evolversi, hanno bisogno di un determinato quadro giuridico e fiscale che tenga conto delle loro specificità e delle condizioni in cui svolgono le loro attività. Condivide il parere delle autorità norvegesi che il regime non conferisce alcun vantaggio alle società cooperative e sostiene che il regime non è destinato a falsare la concorrenza, perché non sarà possibile avere norme identiche per forme di impresa diverse con caratteristiche diverse. Partendo da questo presupposto, l'organizzazione rammenta che l'aiuto non sarebbe sproporzionato.

L'organizzazione The Norwegian Standing Committee on Cooperative Affairs (in prosieguo denominata «l'NSCC») è un'associazione di cooperative norvegesi. L'NSCC sostiene anzitutto che sussiste una differenza fondamentale tra cooperative e altre forme di impresa, nel senso che il rapporto tra la società cooperativa e i suoi soci è diverso dal rapporto tra una società a responsabilità limitata e un'azionista. Ne derivano conseguenze anche sulle misure fiscali imposte alle cooperative.

L'NSCC rammenta in primo luogo che la misura non costituisce un aiuto di Stato, poiché è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo. A tale proposito l'NSCC sostiene che le cooperative costituiscono il proprio capitale attraverso il mancato pagamento dei premi ai loro soci. Solitamente, questa eccedenza dev'essere distribuita ai soci della cooperativa, poiché costituisce una correzione di prezzo differita, che non appartiene alla cooperativa ma ai soci. Se si effettua il rimborso, esso sarà deducibile per la cooperativa. Se l'eccedenza non è rimborsata, essa costituisce di fatto un conferimento di capitale da parte dei soci della cooperativa. Rientra quindi nella logica del sistema concedere a questa eccedenza l'esenzione fiscale, indipendentemente dal fatto che sia accantonata sotto forma di capitale proprio o liquidata come rimborso ai soci. Inoltre, si applica la ratio sottesa a tale regime di evitare che una somma sia tassata due volte. Proprio come gli strumenti finanziari conferiti alla società a responsabilità limitata sono esenti da tasse, essendo già stati tassati quando erano di

proprietà dell'azionista, il conferimento di capitali da parte del socio della cooperativa dovrebbe essere esente da tasse, essendo già stato tassato allorché era di proprietà del socio contribuente. Dati questi presupposti, l'NSCC considera che, anziché porre il regime in contrapposizione alle norme sulla tassazione del reddito, il quadro giuridico dovrebbe rappresentare la regola per quanto riguarda il conferimento di capitali propri da parte degli azionisti.

In secondo luogo, l'NSCC afferma che la misura non costituisce un vantaggio, poiché essa si limita a porre rimedio agli svantaggi strutturali impliciti nella struttura giuridica delle cooperative. Con riferimento alla decisione di avviare il procedimento, l'NSCC sostiene altresì che non è importante se gli svantaggi strutturali sono controbilanciati da altri elementi nel regime sulle cooperative in Norvegia; il criterio giuridico dovrebbe essere quello che consente di rilevare se altre misure avviano già allo svantaggio particolare che la misura si propone di controbilanciare.

In terzo luogo, l'NSCC ribadisce che la misura non è selettiva, poiché il diverso trattamento fiscale delle cooperative e di altre società riflette le differenze introdotte dal diritto societario. Pertanto, poiché la misura fiscale in esame si applica esclusivamente a entità organizzate come cooperative, essa riguarda soltanto una forma giuridica di un'impresa che è aperta a tutti. Di conseguenza, la misura non è selettiva.

II. VALUTAZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE

Come si è detto nella precedente sezione I-2.4, i potenziali beneficiari del regime sono prevalentemente le società cooperative attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, talune cooperative di consumatori e le cooperative edili.

L'articolo 8 dell'accordo SEE definisce lo scopo dell'accordo. L'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo SEE prevede quanto segue:

«Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

- a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
- b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.»

Ne deriva che i settori agricolo e ittico sono prevalentemente esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE.

Di conseguenza, la presente decisione si applica alla proposta concessione fiscale per le società cooperative, a esclusione delle cooperative attive nei settori agricolo e ittico, sempre che le attività di tali cooperative non esulino dal campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE.

2. PRESENZA DI AIUTO DI STATO

2.1. INTRODUZIONE

Il paragrafo 1 dell'articolo 61 dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

L'Autorità rammenta che, in generale, il sistema tributario di uno Stato EFTA non rientra di per sé nell'accordo SEE. Spetta a ciascuno Stato EFTA designare e applicare un sistema tributario in base alle proprie scelte politiche. Tuttavia, l'applicazione di una misura fiscale come la deduzione prevista nell'imposta sulle imprese per talune società cooperative può avere conseguenze tali da far rientrare la misura fiscale nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, SEE. Secondo la giurisprudenza⁽²⁷⁾, l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non distingue tra misure di intervento statale con riferimento alle loro cause o ai loro scopi, ma le definisce in relazione ai loro effetti.

2.2. PRESENZA DI RISORSE STATALI

L'aiuto, per essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali.

L'Autorità rammenta che, secondo una costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione. Esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti⁽²⁸⁾.

Secondo il regime notificato, le società cooperative menzionate nella sezione 10-50 della legge sulle imposte potranno accedere a una forma specifica di deduzione fiscale. Di conseguenza, dette cooperative potranno dedurre dal loro reddito gli stanziamenti ai capitali propri. La deduzione fiscale implica che l'imposta che le società cooperative interessate dal regime dovranno versare è ridotta. La misura comporta una perdita di introiti fiscali per lo Stato norvegese pari, secondo una stima delle autorità norvegesi, a 35-40 milioni di NOK (circa 4-5 milioni di EUR) per l'esercizio finanziario 2007. Secondo una costante giurisprudenza, una misura con la quale le autorità pubbliche

⁽²⁷⁾ Caso E-6/98, *Regno di Norvegia contro Autorità di vigilanza EFTA*, [1999], Relazione Corte EFTA, pag. 76, punto 34; cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, *Fesil e Finnjord, PIL et al. e Regno di Norvegia contro Autorità di vigilanza EFTA*, [2005] Relazione Corte EFTA, pag. 121, punto 76; causa 173/73, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, [1974] Racc. pag. 709, punto 13; e causa C-241/94, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, [1996] Racc. pag. I-4551, punto 20.

⁽²⁸⁾ Cfr., in particolare, la causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, [2001] Racc. pag. I-8365, punto 38; la causa C-501/00, *Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee*, [2004] Racc. pag. I-6717, punto 90; e la causa C-66/02, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, [2005] Racc. pag. I-10901, punto 77.

accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali⁽²⁹⁾. L'Autorità ritiene quindi che nel regime notificato siano implicate risorse statali.

2.3. VANTAGGIO PER TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI

2.3.1. *Selettività*

In primo luogo, l'aiuto deve essere selettivo nel senso che deve favorire «talune imprese o talune produzioni».

Le cooperative ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regime notificato sono imprese ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE. Secondo costante giurisprudenza, il concetto di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento⁽³⁰⁾.

Per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga⁽³¹⁾.

L'Autorità quindi esaminerà tali elementi con riferimento alla deduzione fiscale in favore di talune società cooperative di cui alla sezione 10-50 della legge sulle imposte.

Quadro di riferimento

La qualifica di una misura fiscale come selettiva da parte dell'Autorità presuppone necessariamente, anzitutto, l'individuazione e l'esame preliminari da parte della stessa del regime comune o «normale» del sistema tributario applicabile nella zona geografica che costituisce l'ambito di riferimento pertinente⁽³²⁾.

In Norvegia, le società cooperative sono soggette alla tassazione delle imprese. L'obiettivo dell'imposta sulle imprese è quello di

tassare i profitti (il reddito netto) realizzati dalle società. Tuttavia, secondo la proposta sezione 10-50 della legge sulle imposte, talune società cooperative di consumatori, cooperative attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e cooperative edili hanno diritto a una deduzione fino al 15 % del reddito derivante da scambi con i soci. Pertanto, la base imponibile di tali imprese è ridotta, e di conseguenza è ridotta anche la tassa sulle imprese che sono tenute a versare. Questa norma fiscale si discosta dalle consuete norme sulle imposte che le imprese devono versare in Norvegia.

Nella notifica le autorità norvegesi affermano che il sistema di riferimento pertinente nel caso di specie è il quadro generale per l'approvvigionamento di capitali. L'Autorità non è di questo parere. Poiché l'esenzione dalle tasse per talune cooperative costituisce una deroga all'imposta applicabile alle imprese, l'Autorità ritiene che il riferimento pertinente che deve essere utilizzato per valutare la misura notificata sia il sistema tributario relativo alle imprese. Di conseguenza, l'imposta sulle imprese costituisce il quadro di riferimento pertinente rispetto al quale dev'essere valutata la deroga.

Situazione di fatto e di diritto

A questo punto, l'Autorità deve stabilire se, nell'ambito di un dato regime giuridico (in questo caso, l'imposta sulle imprese), un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o la produzione di taluni beni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato⁽³³⁾.

Di conseguenza, l'Autorità deve valutare e accertare l'eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest'ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal sistema tributario dello Stato membro interessato⁽³⁴⁾.

Richiamandosi alla giurisprudenza poc'anzi citata, l'Autorità deve pertanto valutare se, nell'ambito dell'imposta sulle imprese, la deduzione del 15 % dal reddito delle società cooperative derivante da scambi con i soci favorisca talune società cooperative ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE rispetto ad altre società che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dall'imposta sulle società.

⁽²⁹⁾ Cfr. a tale proposito la causa C-387/92 *Banco Exterior de España*, [1994] Racc. pag. I-877, punto 14; e la causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze et al.*, [2006] Racc. pag. I-289, punto 132.

⁽³⁰⁾ Causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze et al.*, [2006] Racc. pag. I-289, punti 107 e segg. e la giurisprudenza ivi citata.

⁽³¹⁾ Causa C-487/06 P, *British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee*, punti 82 e segg.; causa C-409/00, *Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee*, [2003] Racc. pag. I-1487, punto 47; cause riunite da C-428/06 a C-434/06, *UGT-Rioja et al.*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46.

⁽³²⁾ Cause T-211/04 e T-215/04, *governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee*, non ancora pubblicate nella Raccolta, punto 143.

⁽³³⁾ Causa C-75/97, *Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee*, [1999] Racc. pag. I-3671, punti 28-31.

⁽³⁴⁾ Cause T-211/04 e T-215/04, *governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee*, non ancora pubblicate nella Raccolta, punto 143 con ulteriori riferimenti.

Come si è detto, l'obiettivo perseguito dall'imposta sulle imprese è tassare i profitti realizzati dalle società.

A tale proposito, l'Autorità è al corrente delle specificità delle società cooperative. In particolare, l'autorità osserva che, ai sensi della comunicazione della Commissione sulle società cooperative, «[l]e cooperative operano nell'interesse dei loro membri, che sono al tempo stesso utilizzatori, e non sono gestite nell'interesse di investitori esterni. I profitti sono percepiti dai membri in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa; le riserve e gli attivi sono detenuti in comune, non sono distribuibili e sono utilizzati nell'interesse comune dei membri. Poiché i legami personali tra i membri sono di norma stretti e importanti, le nuove adesioni sono soggette ad un'approvazione, mentre il diritto di voto non è necessariamente proporzionale alla quota detenuta (una persona, un voto). La dimissione di un membro conferisce a quest'ultimo il diritto al rimborso della quota e determina una riduzione del capitale.»⁽³⁵⁾

Di conseguenza, una società cooperativa puramente mutualistica è caratterizzata, in primo luogo, da un particolare rapporto con i soci della cooperativa, nel senso che i soci sono attivamente coinvolti nella gestione delle attività della cooperativa e che sussiste un'ampia interazione tra i soci e la cooperativa, che va oltre il rapporto meramente commerciale. In secondo luogo, gli attivi della società cooperativa sono detenuti in comune dai soci e i profitti sono distribuiti esclusivamente ai soci della cooperativa, in base alle transazioni effettuate dai soci con la cooperativa stessa.

In conformità con tali principi, l'Autorità non esclude che le cooperative puramente mutualistiche e altre forme di società possano trovarsi in una situazione giuridica e fattuale non paragonabile con altre società, tenuto conto dell'obiettivo dell'imposta sui profitti societari.

Tuttavia, nel caso di specie, sembra che il carattere puramente mutualistico di alcune società cooperative interessate dal regime notificato sia dubbio. Buona parte delle attività di alcune cooperative interessate dal regime non riguarda gli scambi con i soci, bensì gli scambi con altri clienti. A tale proposito, l'Autorità fa riferimento alla limitazione fissata nella sezione 10-50 della legge sulle imposte, secondo cui soltanto le cooperative di consumatori che abbiano realizzato più del 50 % del loro regolare fatturato tramite scambi con i soci sono ammesse al regime notificato. L'Autorità è del parere che queste cooperative prevalentemente mutualistiche siano estremamente diverse dal modello puramente cooperativo descritto nella comunicazione della Commissione sulle società cooperative.

Inoltre, il regime interessa soltanto le cooperative menzionate nella bozza di sezione 10-50 della legge sulle imposte, vale a

⁽³⁵⁾ Sezione 1.1 della comunicazione della Commissione sulle società cooperative.

dire le cooperative di consumatori, le cooperative attive nei settori agricolo, ittico e forestale e le cooperative edili. Soltanto queste cooperative hanno diritto a una deduzione fino al 15 % della parte di reddito derivante da scambi con i soci. Di conseguenza, il vantaggio fiscale in esame è accordato tenendo conto della forma giuridica dell'impresa in qualità di società cooperativa e dei settori in cui l'impresa esercita le proprie attività. È pertanto evidente che la misura è selettiva nei confronti di altri operatori economici analoghi.

L'Autorità è del parere che, applicando un regime fiscale diverso sui profitti realizzati da talune cooperative grazie agli scambi con i soci a seconda del settore di attività delle società, la sezione 10-50 della legge norvegese sulle imposte introduca una differenziazione tra operatori economici che, tenuto conto dell'obiettivo del sistema tributario riferito alle imprese, vale a dire la tassazione dei profitti, si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.

Giustificazione in base alla natura e alla logica del sistema

È giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono⁽³⁶⁾. La giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali comunitari ha stabilito che una specifica misura fiscale destinata a concedere a imprese in un determinato settore un'esenzione parziale o totale dagli oneri loro derivanti dalla normale applicazione del sistema generale può essere giustificata dalla logica interna del sistema tributario se è coerente con esso⁽³⁷⁾.

Pertanto, l'Autorità deve stabilire se la differenziazione tra talune cooperative e altre imprese sia, nonostante tutto, non selettiva, poiché deriva dalla natura o dallo schema generale del sistema tributario di cui fa parte. E, di conseguenza, se tali differenziazioni discendono direttamente dai principi informatori o basilari di tale sistema⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ Causa 173/73, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, [1974] Racc. pag. 709, punto 33; causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke*, [2001] Racc. pag. I-8365, punto 42.

⁽³⁷⁾ Causa E-6/98, *Regno di Norvegia contro Autorità di vigilanza EFTA*, cit., punto 38; cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04 *Fesil e Finnjord, PIL et a. e Regno di Norvegia contro Autorità di vigilanza EFTA*, cit., punti 84-85; cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, *Territorio Histórico de Alava et a. contro Commissione delle Comunità europee*, [2002] Racc. pag. II-1275, punto 163; causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline*, [2001] Racc. pag. I-8365, punto 42; causa T-308/00 *Salzgitter contro Commissione delle Comunità europee*, [2004] Racc. pag. II-1933, punto 42; causa C-172/03, *Wolfgang Heiser*, [2005] Racc. pag. I-1627, punto 43.

⁽³⁸⁾ Cause T-211/04 e T-215/04, *governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee*, non ancora pubblicate nella Raccolta, punto 144 con ulteriori riferimenti.

Ne deriva dalla giurisprudenza che spetta allo Stato membro del SEE che ha introdotto una siffatta differenziazione tra imprese in materia di oneri dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema di cui trattasi⁽³⁹⁾. Le autorità norvegesi sostengono che la deduzione fiscale applicabile a talune cooperative è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di cui trattasi, poiché implica che il sistema norvegese di finanziamento delle società tramite capitali, attraverso il conferimento di depositi non tassabili, trovi applicazione anche nel caso delle cooperative. In altre parole, il regime sarebbe teso a controbilanciare uno svantaggio cui sono soggette le società cooperative in ragione della loro forma giuridica.

Nel caso di specie, l'Autorità è del parere che la giustificazione fornita dalle autorità norvegesi in relazione alla deduzione dell'aliquota di imposta sulle imprese, che dovrebbe essere considerata un risarcimento per i costi aggiuntivi sostenuti dalle società cooperative, a causa della difficoltà di accesso a capitali, non possa essere considerata come rientrante nella logica del sistema tributario riferito alle imprese. L'imposta sulle imprese è una tassa applicata sul reddito di una società derivante da normali scambi commerciali, mentre i depositi di azioni e di altre forme di capitale non sono considerati reddito ai sensi della legge norvegese sulle imposte⁽⁴⁰⁾. Pertanto, benché l'obiettivo perseguito dalle autorità norvegesi sia lodevole, esso non sembra discendere direttamente dai principi informativi o basilari del sistema in cui il provvedimento è inserito, vale a dire il sistema tributario. L'Autorità rammenta che, secondo costante giurisprudenza, l'obiettivo perseguito dagli interventi statali non è sufficiente per sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE⁽⁴¹⁾.

Oltretutto, nel caso di specie, l'Autorità rileva che il regime notificato non è destinato a tutte le società cooperative, che in linea di principio dovrebbero subire gli stessi svantaggi strutturali indicati dalle autorità norvegesi. Al contrario, il regime interessa esclusivamente le società cooperative che sono attive nei settori espressamente menzionati nella bozza della sezione 10-50 della legge sulle imposte. Le autorità norvegesi non hanno trasmesso argomentazioni che dimostrino che la delimitazione del regime a siffatte cooperative sia in linea con la natura e la struttura generale del sistema tributario. I documenti preparatori alla sezione 10-50 della legge sulle imposte, nel riferirsi alle cooperative interessate dal regime, si limitano a definirle come rappresentanti dei tradizionali settori cooperativi⁽⁴²⁾, una considerazione questa che non è pertinente nel quadro della tassazione sulle imprese. Oltretutto, secondo le autorità norvegesi, tale delimitazione è basata sul presupposto che le cooperative interessate dal regime siano più bisognose di interventi rispetto alle cooperative operanti in altri settori. Tuttavia, le autorità norvegesi non hanno presentato informazioni

obiettive a sostegno della loro ipotesi né qualsivoglia altra giustificazione obiettiva e concreta per motivare tale differenziazione.

In linea con la giurisprudenza⁽⁴³⁾, l'Autorità ritiene che la necessità di tener conto di talune esigenze (nella fattispecie, le particolarità delle cooperative in qualità di organizzazioni), per legittime che siano, non giustifica l'esclusione di misure selettive, fossero anche specifiche, dall'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, poiché la considerazione degli obiettivi può in ogni caso intervenire in modo utile in sede di valutazione della compatibilità della misura di aiuto di Stato con il mercato comune, conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

Per ribadire la sua posizione, l'Autorità fa riferimento alle osservazioni presentate dal Norwegian Standing Committee on Co-operative Affairs e all'osservazione che un'esenzione fiscale per le società cooperative potrebbe essere giustificata sulla base di argomentazioni relative alla doppia imposizione fiscale; in tal caso potrebbe rientrare nella natura e nella logica del sistema tributario applicato alle imprese. Tuttavia, in base alle informazioni disponibili, l'Autorità non può escludere che possano verificarsi situazioni in cui il capitale non sia tassato né dopo il conferimento nel patrimonio della cooperativa né a monte in quanto reddito del socio conferente.

In aggiunta, in riferimento al caso di specie e in assenza di argomentazioni contrarie convincenti, l'Autorità è del parere che promuovere l'applicazione di un trattamento fiscale favorevole solo per talune società cooperative, senza fornire una giustificazione obiettiva per questa differenziazione, non possa essere considerato in linea con la logica del sistema tributario⁽⁴⁴⁾. Anche se le misure fiscali in parola determinano la loro sfera di applicazione sulla base di criteri obiettivi, ciò non toglie che esse mantengono carattere selettivo⁽⁴⁵⁾.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che la deduzione fiscale applicabile a talune cooperative deroga al regime fiscale generale senza essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce, e pertanto dev'essere considerata selettiva⁽⁴⁶⁾.

⁽³⁹⁾ Causa C-159/01, *Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee*, [2004] Racc. pag. I-4461, punti 43-47.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. la precedente sezione I-2.3.

⁽⁴¹⁾ Causa C-241/94, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, [1996] Racc. pag. I-4551, punto 21; causa C-342/96, *Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee*, [1999] Racc. pag. I-2459, punto 23.

⁽⁴²⁾ *Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovdning*.

⁽⁴³⁾ Causa C-487/06 P, *British Aggregates Association contro Commissione delle Comunità europee*, punto 92.

⁽⁴⁴⁾ A tale proposito, l'Autorità rimanda alla decisione della Commissione europea concernente un regime danese di risarcimento della tassa CO₂, cfr. il caso C 41/2006 (ex N 318/2004), non ancora pubblicato. Nel punto 44 della decisione, la Commissione afferma che il regime in questione riguarda soltanto alcune delle imprese che si trovano nella situazione fattuale che il regime, secondo le autorità danesi, cerca di rettificare. La Commissione considera questa situazione come una deroga alla logica generale che, secondo le autorità danesi, dovrebbe trovare applicazione e conclude che, pertanto, il regime non è in linea con questa logica.

⁽⁴⁵⁾ Cause riunite T-92/00 e T-103/00, *Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava et a. contro Commissione delle Comunità europee*, [2002] Racc. pag. II-1385, punto 58

⁽⁴⁶⁾ Causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze*, [2006] Racc. pag. I-289, punti 134-138; causa C-148/04, *Unicredito Italiano*, [2005] Racc. pag. I-11137, punti 48-49.

2.3.2. *Vantaggio*

In secondo luogo, per stabilire se è stato concesso un vantaggio economico alle cooperative interessate dal regime, l'Autorità deve valutare se le misure sollevano i beneficiari dal pagamento di oneri che normalmente sostengono nel corso delle loro attività. L'Autorità è del parere che il problema di verificare se il regime conferisce un vantaggio alle cooperative interessate dev'essere considerato alla luce del sistema delle imposte sulle imprese, che si applica sia alle imprese a scopo di lucro sia alle cooperative, comprese quelle non interessate dal regime.

In base al regime notificato, alcune cooperative hanno diritto a una deduzione fino al 15 % della parte di reddito derivante da scambi con i soci. Pertanto, la base imponibile di tali imprese è ridotta, e di conseguenza è ridotta anche la tassa sulle imprese che sono tenute a versare. Di conseguenza, il provvedimento solleva tali società da oneri che normalmente vengono sostenuti con risorse attinte dai bilanci. Questa norma fiscale si discosta dalle consuete norme sulle imposte che le imprese devono versare in Norvegia.

Le autorità norvegesi e alcune altre parti terze che hanno presentato osservazioni in risposta alla decisione di avviare il procedimento sostengono che la deduzione fiscale proposta non conferisce un vantaggio alle società cooperative. In primo luogo, secondo le autorità norvegesi, il regime è in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e dovrebbe essere considerato come uno stanziamento destinato alle cooperative affinché mantengano la propria forma giuridica, che è di pubblico interesse. In secondo luogo, la deduzione fiscale rappresenta un risarcimento per i costi aggiuntivi sostenuti dalle cooperative in ragione delle restrizioni loro imposte, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai capitali propri, e non prevede una compensazione eccessiva.

Innanzitutto, riguardo al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, l'argomento sembra basato sul parere che gli aiuti concessi nell'ambito del regime non supereranno i costi aggiuntivi correlati al funzionamento di un'impresa che opera in qualità di cooperativa (compensazione eccessiva) né il beneficio pubblico di salvaguardare le società cooperative. Le autorità norvegesi affermano che il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato si applica quando lo Stato acquisisce benefici intangibili per il pubblico interesse a prezzo di mercato, perlomeno laddove il beneficio intangibile per lo Stato sia completamente estraneo agli interessi dell'impresa interessata (47).

(47) Per corroborare la propria tesi, le autorità norvegesi fanno riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa 251/97, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*. In base alle argomentazioni proposte dalle autorità francesi in questa causa è possibile sostenere, in sostanza, che quando lo Stato acquista beni o servizi o benefici più intangibili nell'interesse pubblico generale a un prezzo di mercato, non si può parlare di aiuto, oppure l'aiuto è, perlomeno potenzialmente, compatibile. Cfr. il punto 20 delle conclusioni. L'avvocato generale, tuttavia, non si è attenuto all'argomentazione delle autorità francesi nel caso di specie.

L'Autorità ritiene che vi siano più ragioni per dimostrare che il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato non si applica nella fattispecie. Innanzitutto, l'Autorità non condivide la posizione delle autorità norvegesi secondo cui il fatto di operare come una cooperativa non produce vantaggi a un'impresa. A tale riguardo l'Autorità fa riferimento alla comunicazione della Commissione sulle cooperative, in cui la Commissione europea afferma, tra le altre cose, che il modello cooperativo può essere un «mezzo per affermare o accrescere il potere economico delle piccole e medie imprese (PMI) sul mercato» (48).

Inoltre, l'Autorità è dell'idea che il beneficio intangibile che lo Stato intende «acquisire» nel caso di specie sia il mantenimento del settore cooperativo in Norvegia alle condizioni attuali, con riferimento in particolare alle restrizioni poste all'accesso ai capitali propri. L'Autorità ritiene che sia impossibile applicare il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato al caso di specie, per il semplice fatto che nessun investitore privato effettuerebbe mai una transazione simile a quella proposta dalle autorità norvegesi. In questo caso lo Stato non sta agendo come un investitore o un'impresa operante in un'economia di mercato. Al contrario, lo Stato sta applicando la sua sovranità e le sue funzioni amministrative, essendo l'imposizione di tasse una delle componenti chiave di tali funzioni. Di conseguenza, l'Autorità non vede come possa essere considerato applicabile il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

Le autorità norvegesi hanno inoltre affermato che il regime non implica una compensazione eccessiva e che l'aiuto concesso non eccede il beneficio pubblico di salvaguardare le società cooperative. L'Autorità osserva che le autorità norvegesi non hanno presentato cifre né altre informazioni al riguardo, ma si sono limitate a sostenere che esse suppongono che ciò avvenga. Pertanto, l'Autorità non può accettare tale argomentazione.

Inoltre, l'Autorità valuterà se è possibile concludere che il regime non comporti un vantaggio per le cooperative da questo interessate sulla base del fatto che l'aiuto è concesso al fine di ovviare agli svantaggi strutturali cui sono soggette le società cooperative. Si è ammesso che, in talune circostanze specifiche, i vantaggi strutturali possono essere compensati dalla concessione di aiuti (49). In alcune situazioni, la compensazione di uno svantaggio non costituisce un vantaggio, soprattutto nel caso di ristrutturazione di ex monopoli di Stato, che, al momento dell'apertura del mercato alla concorrenza, vengono trasformati in operatori di mercato. Questi precedenti si riferiscono a una situazione di fatto che è diversa dalla fattispecie. Oltretutto, né la giurisprudenza dei tribunali comunitari né la prassi della Commissione europea sembrano sostenere il fatto che una

(48) Sezione 2.1.1 della comunicazione della Commissione sulle società cooperative.

(49) Causa T-157/01, *Danske Busvognmænd contro Commissione delle Comunità europee*, [2004] Racc. pag. II-917.

misura come quella notificata non conferisce un vantaggio all'impresa in questione per il solo fatto che essa compensa uno «svantaggio» subito da detta impresa ⁽⁵⁰⁾.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che la concessione fiscale proposta conferisce un vantaggio alle cooperative interessate dal regime.

2.4. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI FRA LE PARTI CONTRAENTI

Per quanto concerne i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE in materia di aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza perché incidono sugli scambi tra le parti contraenti, dalla giurisprudenza discende che non è necessario dimostrare un'incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra parti contraenti e un'effettiva distorsione della concorrenza, bensì è sufficiente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza ⁽⁵¹⁾.

Le autorità norvegesi rilevano che lo scopo del regime è contrastare lo svantaggio concorrenziale in cui si trovano le società cooperative in relazione all'accesso ai capitali propri. In tal senso sostengono che il regime non falsa né minaccia di falsare la concorrenza. L'Autorità osserva che l'effetto del regime proposto è ridurre l'imposta sulle imprese delle società cooperative interessate dal regime rispetto ad altre società. Pertanto, la posizione concorrenziale di tali cooperative è rafforzata. Il fatto che le cooperative siano soggette a taluni limiti previsti dal diritto norvegese, che tra l'altro non sono imposti alle società a responsabilità limitata, non può essere un'argomentazione decisiva nel caso di specie.

Inoltre, allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all'interno del SEE, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Peraltro, non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente a detti scambi ⁽⁵²⁾. La deduzione fiscale proposta rafforza la posizione delle cooperative nei confronti dei loro concorrenti che possiedono una struttura diversa. La deduzione fiscale si applica a tutte le principali forme di cooperative, e perlomeno alcune di loro sono

anche attive sui mercati all'interno del SEE. A tale proposito, l'Autorità nota che la cooperativa di consumatori Coop NKL BA possiede una quota di mercato nel settore dei generi alimentari e della drogheria in Norvegia pari al 24 %. Inoltre, Coop NKL BA collabora con altre società cooperative scandinave per la vendita al dettaglio nel campo degli acquisti e della lavorazione.

Dati questi presupposti, l'Autorità conclude che il regime notificato è responsabile di falsare la concorrenza e di influenzare gli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

2.5. LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Le autorità norvegesi sembrano sostenere che il regime notificato non costituisce un aiuto di Stato in quanto conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione sulle società cooperative. Le autorità norvegesi si riferiscono, in particolare, alla sezione 3.2.6 della comunicazione della Commissione, in cui la Commissione europea dichiara, tra le altre cose, che un trattamento fiscale particolare per le cooperative può essere accettato. In questo punto la comunicazione così recita:

«Alcuni Stati membri (Belgio, Italia e Portogallo) ritengono che le restrizioni inerenti alla natura specifica del capitale delle cooperative richieda un trattamento fiscale particolare. Ad esempio, il fatto che le azioni delle società cooperative non siano quotate in borsa e, pertanto, non siano negoziabili, ha per effetto di rendere pressoché impossibile la realizzazione di plusvalenze; il fatto che le azioni siano rimborsate al valore nominale (non hanno valore speculativo) e che i rendimenti siano in genere limitati, rischia di scoraggiare nuove adesioni. Inoltre, le cooperative sono spesso soggette a prescrizioni rigorose per quanto riguarda le dotazioni di riserva. Un trattamento fiscale particolare può essere accettato, ma in tutti gli aspetti della legislazione sulle cooperative andrebbe rispettato il principio secondo il quale le protezioni o i vantaggi concessi ad un tipo particolare di organismo devono essere proporzionati ai vincoli giuridici, al valore aggiunto sociale e alle limitazioni proprie di tale forma e non devono dar luogo ad una concorrenza sleale. Inoltre, ogni altro "vantaggio" concesso non deve permettere a cooperative fittizie di utilizzare la forma cooperativa per eludere i propri obblighi in materia di pubblicità e di governo societario. La Commissione invita gli Stati membri che intendono applicare un trattamento fiscale appropriato e proporzionato per i fondi propri e le riserve delle cooperative, ad assicurarsi che queste disposizioni non creino situazioni anticoncorrenziali [...]».

Tuttavia, l'Autorità nota che alla sezione 3.2.7 la comunicazione della Commissione prosegue stabilendo che le «cooperative che esercitano attività economiche sono considerate "imprese" ai sensi degli articoli 81, 82 e 86-88 del trattato CE e sono di conseguenza soggette alle norme europee in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché alle varie esenzioni, soglie e norme de minimis.»

⁽⁵⁰⁾ Causa 30/59, *Gezamenlijke Steenkolenmijnen*, [1961] Racc. pag. 3, punti 29-30; causa C-173/73, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, [1974] Racc. pag. 709, punti 12-13; causa C-241/94, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, [1996] Racc. pag. I-4551, punti 25 e 35; causa C-251/97, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, [1999] Racc. pag. I-6639, punti 41, 46-47, e la decisione della Commissione nel caso C 2/2006 OTE, punto 92.

⁽⁵¹⁾ Causa C-372/97, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, [2004] Racc. Pag. I-3679, punto 44; causa C-66/02, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, punto 111, e causa C-148/04, *Unicredito Italiano*, [2005] Racc. pag. I-11137, punto 54.

⁽⁵²⁾ Causa C-66/02, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, cit., punti 115 e 117, e causa C-148/04, *Unicredito Italiano*, cit., punti 56 e 58.

Date queste premesse, l'Autorità è del parere che, se da un lato è necessario tener conto delle specificità delle società cooperative durante l'esame della fattispecie, dall'altro lato la comunicazione della Commissione non può essere invocata, nella sua forma integrale, per sostenere che l'aiuto di Stato concesso alle cooperative esula dall'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato di cui all'accordo SEE.

Pertanto, l'Autorità trova che la comunicazione della Commissione sulle società cooperative, letta nella sua interezza, non richiede l'applicazione di modifiche alla conclusione che la concessione fiscale proposta conferisce un vantaggio alle società cooperative interessate dal regime.

2.6. CONCLUSIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI AIUTO DI STATO

Alla luce di quanto precede, l'Autorità è giunta alla conclusione che il regime notificato riguardante le concessioni fiscali per talune società cooperative costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

3. OBBLIGHI PROCEDURALI

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, «all'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti [...]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Le autorità norvegesi hanno notificato il proposto regime concernente le agevolazioni fiscali applicate a talune società cooperative con lettere del 28 giugno 2007 e del 16 ottobre 2007 e non hanno attuato il detto regime in attesa di una decisione definitiva da parte dell'Autorità.

L'Autorità può pertanto concludere che le autorità norvegesi hanno ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

L'Autorità osserva che le autorità norvegesi non hanno presentato argomentazioni relative alla compatibilità dell'aiuto, né nella notifica del regime né nelle loro osservazioni alla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento. L'Autorità tuttavia ha valutato la compatibilità della misura notificata con l'articolo 61 dell'accordo SEE sulla scorta delle informazioni in suo possesso.

L'Autorità ritiene che nessuna delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 2, dell'accordo SEE possa essere applicata alla fattispecie.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le agevolazioni fiscali per le società cooperative non possono inserirsi nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, in

quanto nessuna delle regioni norvegesi presenta i requisiti previsti da questa disposizione, ossia un tenore di vita anormalmente basso oppure una grave forma di disoccupazione. Il regime non sembra nemmeno promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato norvegese, come prescritto per la compatibilità dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE.

Riguardo all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE possono considerarsi compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'Autorità osserva che la misura non è limitata alle regioni interessate dalla carta degli aiuti a finalità regionale per la Norvegia né rientra nel campo di applicazione degli orientamenti esistenti in materia di aiuti di Stato in relazione alla compatibilità con l'accordo SEE sulla base del suo articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

Poiché il regime notificato non rientra in nessuna delle discipline comunitarie, l'Autorità intende esaminare la compatibilità del regime direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE⁽⁵³⁾. Le deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE devono essere oggetto di interpretazione restrittiva⁽⁵⁴⁾ e possono essere concesse esclusivamente quando sia possibile stabilire che l'aiuto contribuisce al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, che non potrebbe essere garantito nelle normali condizioni di mercato. Il cosiddetto «principio della misura compensatoria» è stato introdotto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa *Philip Morris*⁽⁵⁵⁾.

Scopo fondamentale della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato è soppesare gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e i loro effetti positivi in termini di comune interesse⁽⁵⁶⁾. Affinché un aiuto possa essere considerato compatibile ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, esso:

- deve essere definito in maniera chiara e corrispondere all'interesse comune;
- deve essere correttamente concepito per conseguire l'obiettivo di interesse comune, ossia la misura di sostegno proposta deve rappresentare uno strumento adeguato, produrre un effetto di incentivazione ed essere proporzionata;
- non deve produrre distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi nel SEE in misura contraria all'interesse comune⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵³⁾ Causa T-288/97, *Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia contro Commissione delle Comunità europee*, [2001] Racc. pag. II-1169, punto 72.

⁽⁵⁴⁾ Causa C-301/96, *Repubblica federale tedesca contro Commissione delle Comunità europee*, [2003] Racc. pag. I-9919, punti 66 e 105.

⁽⁵⁵⁾ Causa 730/79, *Philip Morris contro Commissione delle Comunità europee*, [1980] Racc. pag. I-2671.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. il Piano d'azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato, del 7 giugno 2005, COM(2005) 107, punto 11.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007, C (2006) 6630, nel caso N 270/06, punto 67.

L'Autorità deve stabilire se l'obiettivo perseguito dalla misura è necessario, in linea con gli obiettivi dell'interesse comune e, in caso affermativo, rappresenta il metodo per conseguire tale obiettivo che produce la minore distorsione possibile del mercato.

Definizione chiara e corrispondenza all'interesse comune

Le autorità norvegesi hanno affermato che lo scopo ultimo del regime notificato è garantire il mantenimento della forma cooperativa. Le autorità norvegesi sostengono che favorire l'accesso delle cooperative ai capitali propri sia indispensabile per conseguire tale obiettivo.

L'Autorità riconosce che le cooperative sono dotate di talune caratteristiche specifiche, delineate nella comunicazione della Commissione sulle società cooperative. Nella comunicazione della Commissione si precisa che la promozione del modello cooperativo può, in linea di principio, favorire un funzionamento più efficiente dell'economia e generare effetti sociali positivi. La comunicazione della Commissione sembra indicare che, in ragione degli ampi benefici sociali e a livello di uguaglianza e coordinamento che si ritengono frutto del modello cooperativo, e che altrimenti non sarebbero disponibili sul mercato, il mantenimento del modello cooperativo possa essere considerato un obiettivo di interesse comune. Oltretutto, si sottolinea il potenziale ruolo del modello cooperativo come strumento per affermare o accrescere il potere economico delle piccole e medie imprese (PMI) sul mercato, per fornire servizi che non verrebbero offerti da imprese che perseguono un profitto e per contribuire alla costruzione di una società fondata sulla conoscenza⁽⁵⁸⁾. Si deve tuttavia rammentare che la definizione di società cooperativa contenuta nella comunicazione della Commissione appare relativamente rigida, in quanto la comunicazione sembra riguardare esclusivamente le cooperative puramente mutualistiche⁽⁵⁹⁾.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità è del parere che il regime sia caratterizzato da una definizione chiara e corrisponda all'interesse comune, nella misura in cui è destinato alle cooperative puramente mutualistiche.

Regime correttamente concepito

Il secondo passo è valutare se l'aiuto sia correttamente concepito per raggiungere l'obiettivo del comune interesse, nella fattispecie per assicurare che la forma cooperativa sia mantenuta favorendo l'accesso delle cooperative ai capitali propri.

Si potrebbe fare una distinzione tra cooperative puramente mutualistiche e cooperative non puramente mutualistiche, dove la mutualità rappresenta il carattere distintivo chiave delle cooperative. Maggiore è il peso che la mutualità riveste all'interno della cooperativa, più numerose sono le possibilità che la cooperativa possa essere considerata diversa da un'impresa che persegue un

profitto. Pertanto, l'obiettivo di comune interesse di mantenere in vita le cooperative, definito nella comunicazione della Commissione europea sulle cooperative, può essere raggiunto al meglio garantendo aiuti alle cooperative con scopi veramente mutualistici.

Quanto al concetto di cooperative mutualistiche, l'Autorità dubita che esso sia sufficiente per considerare una società cooperativa come caratterizzata da scopi mutualistici nel senso dato dalla comunicazione della Commissione, ossia di una cooperativa che effettua scambi prevalentemente con i suoi soci. L'Autorità è del parere che per considerare una cooperativa come dotata di scopi realmente mutualistici debbano essere valutati anche altri fattori, tra cui la frequenza dei contatti tra la cooperativa e i suoi soci; la partecipazione attiva dei soci nel funzionamento della cooperativa; la partecipazione attiva dei soci nella gestione e nel processo decisionale della cooperativa; l'assenza di automatismi in relazione al processo di affiliazione, che al contrario dovrebbe essere contraddistinto dalla presentazione di una domanda e dall'approvazione dell'adesione da parte dei soci esistenti; il pagamento ai soci, in relazione ai profitti, di buona parte dei premi; l'esistenza di ampie agevolazioni riservate ai soci rispetto alle agevolazioni concesse ai non soci; ecc. L'Autorità ritiene che, per valutare se una cooperativa sia realmente mutualistica, sia necessario considerare questi e altri criteri analoghi.

L'Autorità osserva che alcune delle cooperative interessate dal presente regime sono cooperative puramente mutualistiche, mentre altre sono prevalentemente mutualistiche. Per quanto concerne le cooperative di consumatori, nella bozza della sezione 10-50 della legge sulle imposte si legge che il regime interessa esclusivamente le cooperative di consumatori con scopo prevalentemente mutualistico⁽⁶⁰⁾. Pertanto, parrebbe di capire che nella fattispecie il carattere puramente mutualistico di alcune delle cooperative interessate dal regime notificato sia dubbio. Per esempio, buona parte delle attività di alcune cooperative interessate dal regime, in particolare le cooperative di consumatori, non riguarda gli scambi con i soci, bensì gli scambi con altri clienti. Inoltre, date le dimensioni di alcune delle cooperative interessate, la partecipazione attiva dei soci alla gestione e al funzionamento della cooperativa sarà limitata. In aggiunta, l'adesione dei soci sembra perlopiù soggetta ad una procedura automatica, perlomeno per quanto concerne le cooperative di consumatori e quelle edili. Di conseguenza, secondo l'Autorità, il regime non è stato concepito soltanto per le cooperative con un'identità mutualistica particolarmente marcata.

Per di più, laddove si tratta di stabilire se il regime è stato concepito in maniera adeguata per raggiungere l'obiettivo dell'interesse comune, si deve considerare se l'attività in esame comporta costi aggiuntivi che sono controbilanciati dall'aiuto. L'Autorità osserva che le autorità norvegesi non hanno fornito dati che permettano all'Autorità stessa di quantificare, in maniera diretta o indiretta, i costi che un'impresa deve sostenere per assumere la forma cooperativa. Non è quindi possibile per l'Autorità stabilire se l'aiuto sia necessario e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

⁽⁵⁸⁾ Sezione 2.1.1 della comunicazione della Commissione sulle società cooperative.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. la precedente sezione II-2.3.1.

⁽⁶⁰⁾ Questa condizione non si applica ad altre cooperative e l'Autorità non è al corrente se altre cooperative non prevalentemente mutualistiche appartenenti ad altri settori siano interessate dal regime.

D'altro canto, l'Autorità nota con favore che la deduzione fiscale proposta sarà concessa, stando alla notifica, soltanto in relazione a redditi derivanti dagli scambi con i soci e da scambi equivalenti. Oltretutto, il regime notificato prevede, per le cooperative che desiderano accedere agli aiuti previsti, il mantenimento di una contabilità distinta per gli scambi con i soci rispetto alle transazioni con altre parti.

Nonostante ciò, per le ragioni sopra esposte, l'Autorità nutre dei dubbi circa la possibilità che, grazie alla sua corretta concezione, il regime notificato raggiunga l'obiettivo del comune interesse che è quello di mantenere la forma cooperativa, in particolare la forma delle società cooperative puramente mutualistiche, favorendo l'accesso ai capitali propri.

Non distorsione della concorrenza e non influenza sugli scambi nel SEE in misura contraria all'interesse comune

Infine, si deve valutare se il potenziale di falsare la concorrenza e influenzare gli scambi nello Spazio economico europeo sia contrario all'interesse comune.

In merito alla potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi, l'Autorità osserva che il regime dev'essere classificato come aiuto al funzionamento, per il fatto che solleva i beneficiari da oneri normalmente sostenuti da imprese nell'ordinario esercizio delle loro attività commerciali (nella fattispecie: l'imposta sulle società).

Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili con l'accordo SEE soltanto in via eccezionale, se permettono la promozione di un obiettivo di interesse comune che altrimenti non potrebbe essere raggiunto. L'Autorità dubita che l'obiettivo perseguito dalle autorità norvegesi di mantenere la forma societaria delle cooperative favorendone l'accesso a capitali propri non possa essere conseguito con altre misure, più proporzionate. In particolare, l'Autorità sottolinea il fatto che alcune delle cooperative interessate dal regime sono imprese di grandi dimensioni che operano in mercati altamente concorrenziali nel SEE.

Conclusionione

Come si è detto, l'Autorità è del parere che il regime sarebbe caratterizzato da una definizione chiara e corrisponderebbe all'interesse comune, perlomeno nella misura in cui esso è destinato alle cooperative puramente mutualistiche. Tuttavia, il carattere puramente mutualistico di alcune delle cooperative interessate dal regime non è dimostrato. Di conseguenza, l'Autorità è del parere che l'aiuto non possa essere considerato correttamente mirato. Inoltre, non è possibile per l'Autorità stabilire se l'aiuto sia necessario e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che, nonostante l'obiettivo del regime possa essere considerato come caratterizzato da una definizione chiara e corrisponda all'interesse comune, le autorità norvegesi non abbiano dimostrato che gli effetti positivi dell'aiuto saranno superiori agli effetti negativi. Pertanto, il regime non può essere considerato compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

5. CONCLUSIONE

Sulla base della precedente valutazione, l'Autorità considera la notificata esenzione fiscale per talune società cooperative come un aiuto di Stato incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE.

L'Autorità desidera sottolineare che la presente decisione, come indicato nella precedente sezione II-1, non si applica alle cooperative attive nei settori agricolo e ittico, nella misura in cui le attività di tali cooperative esulano dall'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime pianificato concernente le agevolazioni fiscali applicate a talune società cooperative costituisce un aiuto di Stato che risulta incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61 del medesimo accordo.

Articolo 2

Il regime notificato non può essere attuato.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON
Membro del Collegio

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 dell'11 maggio 2011)

A pagina 61, articolo 1, paragrafo 2, nella prima riga della tabella:

anziché: «VVF Limited, Sion (East), Mumbai»,

leggi: «VVF Ltd., Taloja, Maharashtra».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

